

396.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.		
<b>Congedi</b> . . . . .	25225	CAPRARA . . . . .	25225, 25227 25229, 25231, 25233, 25236, 25238 25239, 25243, 25245, 25248, 25259
<b>Disegno di legge (Deferimento a Commissione)</b> . . . . .	25227	GRANZOTTO . . . . .	25246
<b>Proposta di legge costituzionale:</b>		GREGGI . . . . .	25229, 25231 25234, 25239, 25249, 25260
(Annunzio) . . . . .	25260	GUI . . . . .	25247
(Deferimento a Commissione) . . . . .	25260	LA LOGGIA . . . . .	25243, 25246
<b>Proposta di legge (Deferimento a Commissione)</b> . . . . .	25227	LUCIFREDI . . . . .	25228, 25231 25233, 25235, 25240, 25244
<b>Regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1) (Seguito dell'esame):</b>		LUZZATTO, <i>Relatore</i> . . . . .	25239, 25240 25242, 25245, 25246
PRESIDENTE . . . . .	25225, 25226 25236, 25238, 25240, 25241, 25259	MALAGUGINI . . . . .	25239, 25254
ANDREOTTI . . . . .	25256	MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . .	25243, 25246
BOZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	25226, 25233 25234, 25237, 25258	NICCOLAI GIUSEPPE . . . . .	25226
		ROBERTI . . . . .	25228, 25231 25232, 25238, 25244, 25251
		ROGNONI, <i>Relatore</i> . . . . .	25230, 25232 25237, 25245, 25258
		TERRANA . . . . .	25233, 25234, 25249, 25260

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

BIGNARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Badaloni Maria, Brizioli, Cortese, Felici, Molè e Sorgi.

(I congedi sono concessi).

**Seguito dell'esame del regolamento della Camera dei deputati (doc. II, n. 1).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito dell'esame del Regolamento della Camera dei deputati.

Avverto preliminarmente che questa sera, presumibilmente fra le 19 e le 20, a seconda dell'andamento dei lavori dell'Assemblea, convocherò la conferenza dei capi-gruppo.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 14 del Regolamento. Si dia lettura dell'articolo 15.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« 1. Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera, indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo nella prima riunione nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica, anche di volta in volta, il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida in caso di assenza o impedimento del proprio presidente l'esercizio delle funzioni a questo attribuite dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come in ogni successivo mutamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presente le

esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole:* entro quattro giorni, *con le parole:* entro otto giorni.

15. 2. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* Nel gruppo misto la costituzione di tali organi deve avvenire in modo da rispecchiare proporzionalmente le varie componenti politiche del gruppo stesso.

15. 3. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. L'Assemblea decide, in seduta pubblica i contributi da assegnare ai Gruppi per l'esplicazione delle loro funzioni, sulla base di norme proposte dall'Ufficio di Presidenza assicura e assegna ai Gruppi la disponibilità di locali e attrezzature.

15. 4. **Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Il primo emendamento si riferisce ad un precedente emendamento che, dopo le dichiarazioni del relatore, è stato ritirato.

Per quanto riguarda il comma secondo, che si riferisce alla costituzione del gruppo misto, noi insistiamo per realizzare un meccanismo che consenta al gruppo misto di eleggere un gruppo dirigente che sia in grado di rispecchiare le varie componenti politiche del gruppo. Ella sa meglio di noi, signor Presidente, che, se venisse accettato questo emendamento, potremmo risolvere alcune delle difficoltà che anche attualmente si presentano ogni volta che si tratta di consultare o di impegnare i gruppi in relazione ad un determinato andamento dei lavori o comunque ad una determinata organizzazione dei lavori stessi.

Con il terzo emendamento proponiamo che i contributi assegnati ai gruppi parlamentari siano concessi sulla base di un sistema di norme oggettivo e pubblico, che la Camera deve espressamente approvare e che dovrebbe essere poi allegato al bilancio, in modo che l'assegnazione di questi contributi avvenga in modo oggettivo e sia portata a conoscenza della pubblica opinione.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., dopo le parole:* nomina il Presidente, uno o più Vicepresidenti, *aggiungere le parole:* che lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

15. 1.

**Mattarella.**

Poiché l'onorevole Mattarella non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 3., dopo la parola:* disponibilità, *aggiungere le parole:* di personale.

*Aggiungere il seguente comma:*

Il numero e le qualifiche del personale, inserito in appositi ruoli, sono stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione dei presidenti dei gruppi parlamentari.

**Servello, d'Aquino, Guarra, Romeo, Nicolai Giuseppe, Franchi, Abelli, Santagati.**

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** Ritengo superfluo sottolineare che il lavoro parlamentare è diventato e diventerà sempre più in futuro altamente specializzato e presenta conseguentemente sempre maggiori difficoltà. È appunto in vista di ciò che con il nostro emendamento chiediamo che ai gruppi parlamentari sia assicurato l'ausilio del personale della Camera.

Diamo atto a lei, signor Presidente, e a tutto il personale della Camera di quanto si fa perché il deputato sia assistito nel migliore modo possibile. Vi è però un tipo di lavoro cui gli uffici della Camera non possono corrispondere adeguatamente. loro malgrado, ed è il lavoro che sbocca in una valutazione politica, nel momento in cui protagonista non è più il servizio studi della Camera ma, necessariamente, il gruppo politico.

Nessuno potrà negare che i gruppi parlamentari esercitano una funzione di elaborazione politica che è essenziale per il funzionamento della Camera e la esercitano attraverso quel personale dei gruppi che — sentiamo il dovere di sottolinearlo — lavora duramente, cooperando efficacemente al lavoro

parlamentare, come elemento indispensabile del nostro lavoro di legislatori.

Ora dobbiamo riconoscere che il personale dei gruppi è, in questo caso, « figlio di nessuno », sia sul piano giuridico, sia sul piano amministrativo, sia su quello finanziario. Ciò tuttavia non appare né giusto né equo, specie nel momento in cui constatiamo che il nuovo regolamento valorizza ed esalta l'attività dei gruppi. Il nostro emendamento mira appunto a compiere un primo, doveroso passo, nella direzione dianzi indicata.

**PRESIDENTE.** Desidero dare subito una risposta in ordine al problema sollevato nell'emendamento ora illustrato dall'onorevole Giuseppe Nicolai. Già nel corso della passata legislatura l'Ufficio di Presidenza ha esaminato il problema, senza risolverlo. L'Ufficio di Presidenza riesaminerà quanto prima questa importante questione (che non ritengo tuttavia sia opportuno inserire nel regolamento) e in quella occasione sarà cura del Presidente far intervenire alla riunione della Presidenza anche i presidenti dei gruppi parlamentari.

Questa è l'assicurazione che le do, onorevole Nicolai, e che è consacrata negli *Atti parlamentari*.

**NICCOLAI GIUSEPPE.** La ringrazio, signor Presidente, e nel prendere atto di questo impegno dichiaro di ritirare l'emendamento.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Nicolai.

Qual è il parere della Giunta del regolamento sugli emendamenti presentati all'articolo 15 ?

**BOZZI, Relatore.** Credo che l'onorevole Caprara, non insisterà per la votazione del suo emendamento 15.2. Comunque la Giunta è contraria.

La Giunta accetta invece l'emendamento Caprara 15.3, a condizione che in esso venga soppresso l'avverbio « proporzionalmente »; questo non già perché quello della proporzionalità non debba rappresentare il criterio ispiratore, ma per non costituire un parametro eccessivamente rigido, che potrebbe contrastare con la realtà, data la varietà della composizione del gruppo misto. Questo emendamento potrà essere opportunamente collocato alla fine del secondo comma o in altra sede da stabilire in fase di coordinamento.

L'emendamento Caprara 15.4 non può invece essere accolto dalla Giunta, perché in realtà il potere presidenziale rappresenta lo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

esercizio di una attività dovuta, perché questi stanziamenti sono già inseriti nel bilancio e quindi approvati dall'assemblea. Comunque, è meglio riservare al Presidente, che compirà questa operazione con l'ufficio di Presidenza o con i presidenti dei gruppi, una valutazione che potrebbe non essere appropriato fare in Assemblea.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Non insistiamo per la votazione del mio emendamento 15.2, essendo esso collegato ad altro emendamento che ieri non è stato accolto. Quanto all'emendamento 15.3, prendo atto con interesse che la Giunta è passata dal riconoscimento di un suo qualche fondamento alla sua quasi totale accettazione. Riconosco peraltro che il mantenimento del termine « proporzionalmente » ne renderebbe difficoltosa l'applicazione, data la frammentarietà della composizione del gruppo misto e ci dichiariamo pertanto disposti a sopprimerlo.

L'altro mio emendamento 15.4 era diretto a stabilire la pubblicità delle assegnazioni dei contributi ai gruppi parlamentari. Pur dichiarando di non insistere per la sua votazione, tuttavia la questione da esso trattata dovrebbe essere più chiaramente espressa di fronte alla pubblica opinione, in modo che nel bilancio, che è la sede naturale dell'assegnazione dei contributi, queste somme risultino in un modo chiaro ed esplicito, così che, salvaguardando i poteri dell'ufficio di Presidenza, vi sia la possibilità di una ricognizione immediata delle somme che vengono erogate ai gruppi. Ritengo quindi opportuno, nell'interesse generale dell'Assemblea, non raggruppare i contributi in un capitolo di bilancio, ma stralciarli, in modo che tali erogazioni siano note a chi avrà interesse a consultare il bilancio della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, questo problema sarà oggetto di discussione quando si esaminerà il bilancio della Camera.

CAPRARA. Volevo solamente sottolineare, signor Presidente, la necessità che l'elemento della pubblicità fosse particolarmente accentuato in questa materia, che indirettamente affronta il problema del finanziamento dei partiti politici attraverso i gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Mattarella non è presente, il suo emendamento 15.1 si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento Caprara 15.3, con la modifica proposta dalla Commissione ed accettata dal presentatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel suo complesso con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

### Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla XIV Commissione permanente (Sanità) in sede legislativa, con parere della V e della VIII Commissione:

DE MARIA ed altri: « Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 32 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4 ». (Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalla XI Commissione del Senato) (2614-B).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che il disegno di legge:

« Provvedimenti per la costruzione di porti turistici e pescherecci » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (1910),

ad essa assegnato in sede referente, le sia deferito in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

BIGNARDI, Segretario, legge:

« 1. La Giunta per il Regolamento della Camera è costituita di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa è presieduta dallo stesso

Presidente della Camera il quale, udito il parere della Giunta, può integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività.

2. Alla Giunta stessa è deferito lo studio delle proposte relative al Regolamento, nonché il parere sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo ed eventualmente la soluzione dei conflitti di competenze fra le Commissioni.

3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che la esperienza dimostra necessarie.

3. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera. La domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati.

5. Le disposizioni modificative ed aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1., aggiungere in fine le parole: sempre rispettando, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi.*

16. 2.

**Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Il mio emendamento parte dalla considerazione che nel primo comma dell'articolo 16 si stabilisce, seguendo una prassi che è stata da tempo adottata, che il Presidente della Camera può integrare la composizione della Giunta per il regolamento ai fini di una più adeguata rappresentatività.

Questo è già stato fatto più volte e non occorre che io dica che è stato fatto, almeno nel periodo che io conosco, con la più illuminata saggezza. Ora ciò viene tradotto in norma specifica. Il mio emendamento tende a dare un criterio direttivo, sempre rispettando, per quanto possibile — perché ovviamente la cosa non è contenibile in termini rigidi — il criterio di proporzionalità tra i vari gruppi. Il mio emendamento parte dal concetto che nel secondo comma dell'articolo 16 si attribuiscono alla Giunta per il regolamento notevoli poteri perché essa, indipendentemente dalla redazione del regolamento, deve dare pareri logicamente

vincolanti sulle questioni di interpretazione del regolamento e risolvere i conflitti di competenza.

Ora, la norma così formulata — certamente in modo illuminato non sarà applicata in questo senso — potrebbe essere applicata in maniera che nella Giunta per il regolamento quella che è la maggioranza della Camera diventi minoranza nella Giunta. Allora a me sembrerebbe un po' strano che in una materia così delicata come quella della risoluzione dei conflitti non fosse la volontà della maggioranza del Parlamento ad esprimere giudizi determinanti, ma la minoranza. Per questo nel mio emendamento vi è il richiamo a un criterio direttivo non rigido, cioè alla proporzionalità, in modo che la maggioranza che vi è nella Camera vi sia anche nella Giunta per il regolamento. Questo è lo scopo del mio emendamento.

ROBERTI. Chiedo di parlare sull'emendamento Lucifredi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Vorrei fare una precisazione in merito all'emendamento Lucifredi. Nessuna difficoltà da parte mia sulla possibilità di rispettare nella formazione della Giunta per il regolamento, come di tutti gli altri organi del Parlamento, il criterio della proporzionalità. Vorrei però precisare un principio: la proporzionalità, nel senso di maggiore attribuzione di partecipazione di rappresentanza ai gruppi politici, ai partiti, alle formazioni più forti e più numerose è sempre subordinata al principio della partecipazione della rappresentanza di tutti i gruppi e quindi delle minoranze. In altri termini, non è possibile sacrificare il principio della partecipazione della minoranza in determinati organi al principio della maggiore forza dei gruppi più forti; non è possibile escludere, cioè, da un organismo un rappresentante di un gruppo anche minore per rafforzare con più di un rappresentante i gruppi più forti.

Stabilito quindi il principio della partecipazione di tutti i gruppi e quindi della necessaria tutela dei gruppi minoritari, nessuna difficoltà che venga poi riconosciuto ai gruppi più forti un numero maggiore di rappresentanti. Questo è un principio fondamentale che deve regolare tutte le formazioni di rappresentanze composite; altrimenti si verrebbe, per tutelare il principio proporzionale, a sacrificare l'altro principio che ha una importanza anche maggiore, quello cioè della

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

rappresentanza indispensabile anche delle minoranze nei vari gruppi.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* In tal caso la Giunta ascolta i presidenti di Commissione e i deputati proponenti.

**16. 5. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* la domanda di votazione per appello nominale, fino alla fine del comma.

**16. 6. Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

**CAPRARA.** Con l'emendamento 16.5 noi proponiamo che nel caso in cui la Giunta debba affrontare questioni di interpretazione del regolamento, e soprattutto risolvere conflitti di competenza tra le Commissioni, abbia la possibilità di ascoltare i presidenti di Commissione e, nei casi in cui lo ritenga opportuno, anche i deputati proponenti. Questo al fine di stabilire una collaborazione e quindi anche un intervento esplicito di coloro che hanno sollevato i problemi o per lo meno di coloro che si trovano a doverli risolvere.

Con l'altro nostro emendamento riteniamo si possa limitare o escludere la domanda di votazione per appello nominale, soprattutto quando venga stabilito che deve essere fatta soltanto prima dell'inizio della discussione; possono invece sorgere occasioni in cui la domanda di appello nominale può essere fatta nel corso della discussione, vista la posizione dei vari gruppi su un particolare emendamento o articolo.

Per questi motivi, signor Presidente, noi abbiamo chiesto - e rinnoviamo la richiesta alla Giunta del regolamento - di esaminare sia il secondo che il quarto comma al fine di accettare l'indirizzo che noi proponiamo con questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

« A norma dell'articolo 64 della Costituzione, il regolamento è adottato, anche nelle sue modificazioni ed aggiunte, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera.

Il nuovo testo o le modificazioni del regolamento sono pubblicate sulla *Gazzetta Uffi-*

*ciale della Repubblica ». e trasferirli come articolo 145-bis.*

**Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

**GREGGI.** Il mio emendamento riguarda anzitutto una questione di carattere formale. A me pare che il quarto e il quinto comma dell'articolo 16, per il loro contenuto, non debbano essere compresi nel capo IV che fa riferimento alle varie Giunte (del regolamento, per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere). Essi trattano infatti delle modifiche al regolamento, che sono di competenza della Camera; il quinto comma in particolare si riferisce alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle modifiche che la Camera abbia approvato.

A mio giudizio queste due norme, ripeto, non vanno inserite nel capo IV, ma ritengo possano essere trasferite in sede di disposizioni finali o di disposizioni generali.

Per quanto concerne invece l'aspetto sostanziale, il mio emendamento non tocca l'attuale quinto comma, ma soltanto l'attuale quarto comma dell'articolo 16, con riferimento alla Costituzione.

Nel primo comma dell'articolo 64 della Costituzione si legge: « Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

Nel testo inizialmente presentato dalla Giunta del regolamento si aggiungeva una sorta di condizione che alterava, a mio giudizio, il principio stabilito dalla Costituzione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Greggi, le chiedo scusa ma devo lasciare momentaneamente la Presidenza perché vi è una delegazione che mi attende per espormi problemi di una certa importanza.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO**

**GREGGI.** Nella prima parte del quarto comma di questo articolo 16 si riportano testualmente le parole del primo comma dell'articolo 64 della Costituzione; si aggiunge però una certa condizione che, a mio giudizio, altera il valore impegnativo e costituzionale del primo comma del citato articolo 64. Nel testo inizialmente presentato dalla Giunta si diceva infatti che la maggioranza assoluta doveva essere adottata qualora, « prima dell'inizio della discussione, lo richiedano il presidente di un gruppo parlamentare o dieci deputati ».

Già in sede di discussione generale, di fronte a questo testo, ebbi a muovere le stesse osservazioni che sto ora ripetendo. Mi pare che tali osservazioni abbiano ugualmente valore di fronte al nuovo testo adottato dalla Giunta del regolamento, nel quale apparentemente — ed in parte — si tiene conto delle osservazioni che erano state fatte in sede di discussione generale e durante l'esame degli emendamenti allora presentati.

Anche il nuovo testo, a mio giudizio, è insoddisfacente, nel senso che condiziona un principio affermato dalla Costituzione, mentre a mio avviso noi non abbiamo il potere di condizionare quanto la Costituzione afferma in modo esplicito e netto.

Si legge infatti nella seconda parte dell'attuale quarto comma: « La domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati ».

Qui vi sono, cioè, due clausole che — a mio giudizio — non corrispondono al dettato della Costituzione. La prima è che la maggioranza assoluta richiesta per l'approvazione dovrebbe essere verificata a richiesta di qualcuno, ad esempio da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Poiché la norma costituzionale è abbastanza precisa e chiara al riguardo, a me pare che la disposizione regolamentare non debba essere ancorata a questa condizione. La seconda clausola è (e la cosa appare piuttosto strana) che questa richiesta dovrebbe essere presentata prima dell'inizio della discussione da un presidente di gruppo o da dieci deputati. Mi pare che questa sia una norma assolutamente anomala, nel senso che la richiesta di votazione o la richiesta sul tipo di votazione viene presentata sempre, in qualsiasi caso, dopo la discussione, ed ogni deputato oppure ogni gruppo orienta la sua richiesta di votazione a seconda del modo attraverso il quale, con gli emendamenti accettati o respinti, si è andato configurando l'articolo o comunque il testo che si deve votare. Pertanto, la richiesta di votazione è legata, in un certo senso, al modo con cui si è svolta la discussione. Non si capisce, quindi, per quale ragione, in questo caso, in modo — ripeto — assolutamente anomalo ed eccezionale rispetto alla prassi e al regolamento, questa richiesta di votazione qualificata dovrebbe essere presentata prima dell'inizio della discussione.

Ma il punto essenziale non è questo, bensì un altro. A me sembra che nel nostro regolamento dovremmo stabilire o precisare adesso norme capaci di garantire in modo assoluto il

rispetto del dettato costituzionale, secondo il quale la Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Quindi, anche di fronte alla nuova formulazione del comma quarto, a me pare che rimanga pienamente valida la richiesta contenuta nel mio emendamento, nel quale si afferma: « A norma dell'articolo 64 della Costituzione, il regolamento è adottato, anche nelle sue modificazioni ed aggiunte, a maggioranza assoluta dei componenti della Camera ».

Non siamo oggi alla votazione finale del regolamento, ma stiamo approvando i singoli articoli. Vediamo tuttavia in aula, in questo momento, certamente per la coincidenza della convocazione di molte Commissioni in sede legislativa, non più di 30 o 35 deputati. Certamente questo non si verificherà in occasione della votazione finale. Però, la maggioranza richiesta dovrebbe esistere in aula anche quando approviamo i singoli articoli, gli emendamenti, i commi, perché nel regolamento si richiede che questa maggioranza qualificata esista non soltanto in occasione della votazione finale, ma anche in occasione di modificazioni o aggiunte.

Vorrei quindi pregare vivamente la Commissione di considerare questo mio emendamento nel suo significato di richiamo, rigoroso forse, ma — credo — necessario e doveroso, alla Costituzione, e di accettare nello stesso tempo che questa materia di cui ai commi quarto e quinto sia trasferita in altra parte del testo del regolamento e sia sottratta in particolare alla trattazione del comma quarto, nel quale si parla dei doveri delle Giunte, trattandosi — ripeto — in questo caso non di una competenza delle Giunte, ma di una competenza particolare dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

**ROGNONI, Relatore.** La Commissione, a maggioranza, esprime parere favorevole all'emendamento Lucifredi 16.2, a condizione che le parole: « sempre rispettando » siano sostituite dall'attuale: « tenendo presenti ».

Desidero precisare che quanto ha detto l'onorevole Roberti ha fondamento, perché tutti i gruppi devono essere rappresentati in seno alla Giunta del regolamento.

Peraltro è anche giusta l'esigenza di cui si è reso interprete l'onorevole Lucifredi, che la maggioranza del *plenum* venga ad essere rispecchiata all'interno della Giunta del regolamento. Per questo a noi sembra che il con-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

chetto di « adeguata rappresentanza », che si legge nel testo del nuovo regolamento, e il concetto espresso dall'emendamento dell'onorevole Lucifredi possano fissare in termini esatti la rappresentanza ed anche la funzionalità della Giunta del regolamento.

ROBERTI. Bisognerebbe togliere l'avverbio « sempre » dall'emendamento Lucifredi.

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta è infatti favorevole a questo emendamento purché sia soppresso l'avverbio « sempre » e il gerundio « rispettando » sia sostituito con il gerundio « tenendo presente ».

Per quanto riguarda l'emendamento Caprara 16.5, a noi sembra che la Giunta possa, quando lo ritenga opportuno, ascoltare i presidenti di Commissione tutte le volte in cui insorge conflitto di competenza. Alla Giunta non sembra di dover istituzionalizzare questa pratica, dato anche il rapporto fiduciario che esiste fra Assemblea e Giunta. Per quanto riguarda viceversa l'ipotesi delle proposte di modifiche regolamentari di cui all'emendamento medesimo, a noi sembra che, data la rappresentatività della Giunta, il soggetto più adatto ad introdurle sia proprio il rappresentante del gruppo che se ne fa promotore all'interno della Giunta. Proprio per questa ragione riteniamo di dover esprimere parere contrario a questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Caprara 16. 6, mi pare che la seconda parte del quarto comma dell'articolo 16 debba rimanere.

Infatti, dato che viene richiesta la maggioranza assoluta una norma di cautela, un criterio di cautela impone di sapere sin dall'inizio della discussione se vi sarà o non richiesta di domanda di votazione per appello nominale o per scrutinio segreto.

Per quanto riguarda l'emendamento Greggi, voglio fare osservare che, a fronte del nuovo dettato del comma 4 dell'articolo 16, le preoccupazioni espresse dal suo presentatore non mi sembrano fondate, perché si è fissato il principio che le modificazioni al regolamento debbono essere adottate a maggioranza dei componenti della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 16.2 ?

LUCIFREDI. Signor Presidente, poiché la modifica proposta dal relatore risponde al criterio al quale mi ero informato la accetto;

quindi mantengo l'emendamento nella nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucifredi nel testo corretto dalla Giunta.

(È approvato).

Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 16.5 e 16.6 ?

CAPRARA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti, pur non essendo convinto appieno delle ragioni contrarie portate dal relatore, perché non voglio compromettere con un voto una posizione che francamente mi sembra rimanga ancora in piedi anche dopo le cose dette dall'onorevole Rognoni.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 14.4 non accettato dalla Giunta a maggioranza ?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

ROBERTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Greggi non debba essere messo in votazione - vorrei pregare l'onorevole Greggi di non insistere - in quanto questo emendamento sostanzialmente è superfluo. La norma costituzionale infatti non ha bisogno di precisazioni e di indicazioni particolari nel regolamento. Se l'andiamo a inserire con la nostra interpretazione nel regolamento, noi diamo sempre una interpretazione che è valida finché è valida, perché nella gerarchia delle fonti la Costituzione è la norma fondamentale. Altrimenti, si mette in discussione un principio che deve restare principio costituzionale.

Prego pertanto l'onorevole Greggi di lasciare la norma costituzionale così com'è nel suo splendido isolamento, senza porla in discussione né rischiare di farla trovare contrastata da un voto parlamentare che un giorno potrebbe anche essere considerato stridente con altre interpretazioni della norma medesima. Nel caso che l'onorevole Greggi insistesse per la votazione, dovrei votare a favore.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, conferma il mantenimento del suo emendamento ?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

GREGGI. Sì, signor Presidente, poiché ritengo che si sia equivocato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Greggi.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo con la modificazione testé approvata.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« 1. La Giunta delle elezioni è costituita da trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Camera, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati scelti dal Presidente a costituire la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le loro dimissioni, e, quand'anche siano date, il Presidente non le comunica alla Camera. Qualora però la Giunta non rispondesse per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non fosse possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvederà a rinnovare la Giunta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2., inserire il testo dell'articolo 17 del regolamento vigente.*

17. 1.

**Roberti.**

L'onorevole Roberti ha facoltà di svolgerlo.

ROBERTI. Signor Presidente, il testo dell'articolo 17 del regolamento vigente è del seguente tenore:

« Perché un'elezione venga annullata per vizio delle operazioni elettorali bisogna che sia presentata protesta alla Camera, e che sia pronunciato su di questa giudizio favorevole ».

Questo testo costituisce una notevole garanzia per il parlamentare che si è visto proclamato e che potrebbe essere contestato sulla base di una richiesta immotivata. È necessaria una specie di giudizio preventivo da parte della Assemblea.

Taluni precedenti che si sono verificati hanno confermato la validità di questo testo sia in questa come nella precedente legislatura: in tali occasioni l'articolo 17 ha costituito la maggiore garanzia e tutela per il parlamentare. Ritengo pertanto che non vi sia motivo di opporsi al mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta del regolamento sull'emendamento presentato all'articolo 17 ?

ROGNONI, *Relatore*. Pur condividendo alcune riflessioni che hanno motivato la presentazione dell'emendamento Roberti, la Giunta non ritiene che esso possa essere accettato, in quanto pensa che questa materia possa rientrare nel regolamento interno della Giunta delle elezioni. Riteniamo che il testo dell'articolo 17 debba essere approvato nella formulazione approvata dalla Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, mantiene il suo emendamento ?

ROBERTI. Lo ritiro; signor Presidente, purché la formula usata esprima l'intenzione dell'Assemblea e della Commissione di rendere possibile alla Giunta del regolamento di procedere d'ufficio alle verifiche delle elezioni. Ma se la proposta venga avanzata da una qualsiasi persona, essa venga comunque sottoposta all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è costituita da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, deve invitare il deputato interessato a fornire chiarimenti se egli lo ritenga opportuno.

2. Quando sia trascorso il termine previsto nel comma precedente senza che la relazione sia presentata, né la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera su richiesta di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, pone senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui è scaduto il termine.

3. La Giunta elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità prescritte dall'articolo 16.

4. La stessa procedura prevista nei commi precedenti si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta può incaricare uno o più componenti per un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta del Senato ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., sopprimere le parole:* su richiesta di dieci deputati o di un presidente di gruppo.

**18. 1.**

**Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

**LUCIFREDI.** Signor Presidente, questo mio emendamento fa parte di tutta una serie di richieste. Se la Commissione non dovesse essere d'accordo sul mio emendamento, sarei disposto a ritirarlo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., sopprimere le parole:* su richiesta di dieci deputati o di un presidente di gruppo.

**18. 4.**

**Caprara, Milani, Natoli, Pintor.**

**CAPRARA.** Signor Presidente, rinuncio allo svolgimento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., dopo le parole:* o di un Presidente di Gruppo, *aggiungere le parole:* nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzato a riferire oralmente, e.

**18. 3.**

**Vassalli.**

Poiché l'onorevole Vassalli non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

**TERRANA.** Lo faccio mio, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

**BOZZI, Relatore.** La Giunta esprime parere favorevole sull'emendamento Lucifredi 18.1 e sull'emendamento Caprara 18.4 che sono identici. La Giunta è anche favorevole allo emendamento Vassalli 18.3, fatto proprio dall'onorevole Terrana.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione gli identici emendamenti Lucifredi 18.1 e Caprara 18.4 accolti dalla Giunta.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Vassalli 18.3, fatto proprio dall'onorevole Terrana, accolto dalla Giunta.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Avverto che il capo V (« Della Commissione per le questioni regionali ») e l'articolo 19 sono stati trasferiti nella parte II e sono divenuti rispettivamente capo XXII-bis e articolo 102-bis.

Si dia lettura dell'articolo 20.

**BIGNARDI, Segretario,** legge:

« 1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun Gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli possibilmente in numero eguale in ciascuna Commissione.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione e quelli che appartengono a Gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti in queste, sulla base delle proposte dei Gruppi, dal Presidente della Camera in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata la proporzione esistente in Assemblea fra i Gruppi parlamentari stessi.

3. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti ad altra Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previo avviso al presidente della Commissione.

4. Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del deputato interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al presidente della Commissione. Il presidente ne dà notizia alla Commissione.

5. La facoltà di sostituzione non è in alcun caso concessa in sede consultiva per i deputati appartenenti alla Commissione che ha richiesto il parere.

6. Deputati appartenenti allo stesso Gruppo possono, ciascuno non più di una volta nel corso dello stesso anno, chiedere alla presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il quale comunica alla presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 1. con il seguente:*

1. Subito dopo la propria costituzione, ciascun gruppo parlamentare segnala alla Presidenza della Camera le preferenze dei propri membri per la partecipazione alle Commissioni permanenti in numero uguale per ciascuna Commissione.

20. 1.

**Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

**GREGGI.** Signor Presidente, il testo proposto dalla Giunta dice che, subito dopo la sua costituzione, ciascun gruppo parlamentare procede alla designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli possibilmente in numero uguale in ciascuna Commissione. Con il mio emendamento non si altera affatto la sostanza della questione o il meccanismo attraverso il quale in pratica i gruppi designano i loro membri da inviare nelle varie Commissioni. Soltanto si evita di usare per i parlamentari inviati nelle varie Commissioni il termine di « rappresentanti dei gruppi parlamentari ». A me pare che la figura del parlamentare in quanto membro delle Commissioni, dove egli esercita il potere legislativo non solo in sede referente ma anche in sede deliberante, non possa essere in nessun punto del nostro regolamento, anche se solo formalmente, indicato col termine di « rappresentante del proprio gruppo, perché mi pare che questo termine non corrisponda alla realtà giuridica costituzionale del rapporto tra i membri dei gruppi parlamentari e la funzione legislativa che i commissari assolvono nelle varie commissioni. I parlamentari non sono nelle Commissioni in quanto rappresentanti (quindi come delegati) dei gruppi, ma come deputati. Che poi la designazione avvenga di fatto attraverso i gruppi, questa è una esigenza organizzativa che nessuno discute e che la prassi ha dimostrato necessaria. In questo senso il mio emendamento dice che « subito dopo la propria costituzione, ciascun gruppo parlamentare segnala alla Presidenza della Camera le preferenze dei propri membri per la partecipazione alle Commissioni permanenti ». Si tratta cioè di una segnalazione di preferenza e non di una designazione di rappresentanti.

**BOZZI, Relatore.** Va bene, diremo « dei propri membri ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*« Al comma 1 sopprimere la parola: possibilmente ».*

**Bozzi, Terrana.**

**TERRANA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TERRANA.** Questo emendamento è volto ad eliminare un avverbio che potrebbe creare un equivoco. Noi proponiamo di eliminare al pri-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971.

mo comma la parola « possibilmente ». Per capire il motivo di questo emendamento bisogna tener conto del primo e del secondo comma dell'articolo 20.

Il primo comma prevede che ciascun gruppo parlamentare debba designare i propri rappresentanti nelle Commissioni permanenti in numero uguale per ciascuna Commissione. Evidentemente, siccome la composizione dei gruppi non è — come numero — multipla di quattordici, ci sarà un residuo. Ma la questione del residuo, ossia dei deputati che superano questo numero multiplo di 14, è regolata dal comma secondo che dice non solo che « nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione », ma prescrive che « i deputati che non risultino designati dopo tale ripartizione (perché sono rimasti fuori da questo multiplo) e quelli che appartengono a gruppi la cui consistenza numerica è inferiore al numero delle Commissioni sono distribuiti » in un certo modo che poi il comma specifica. Ma evidentemente quel « possibilmente » non ha ragione d'essere, perché la prima parte è fatta proporzionalmente, cioè ogni gruppo attribuisce alle 14 Commissioni la parte intera del numero dei suoi componenti (intera rispetto al numero 14), e poi la ripartizione dei residui avviene secondo le norme del comma 2. Con quel « possibilmente », invece, si crea un equivoco perché non si capisce bene cosa dovrebbe significare.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo il comma 1., inserire il seguente:*

1-bis. Il numero complessivo dei componenti delle Commissioni permanenti è di 420 deputati. Ogni gruppo parlamentare designerà quindi a' sensi del comma precedente due terzi dei suoi membri.

20. 2.

**Lucifredi.**

*Sostituire il comma 2., con il seguente:*

2. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Il Presidente della Camera, sulla base delle designazioni dei gruppi, procede alla composizione delle Commissioni in modo che in ciascuna Commissione, per quanto possibile, sia rispettata la proporzione esistente in Assemblea tra i gruppi parlamentari.

20. 3.

**Lucifredi.**

*Al comma 3., sopprimere le parole da: Ogni gruppo, fino alla parola: inoltre.*

20. 4.

**Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerli.

**LUCIFREDI.** Questi emendamenti investono una questione di grande importanza. Immagino che la Giunta ne avrà nelle sue sedute discusso e vorrei saperne il pensiero.

Il problema nasce da questo fatto, di cui tutti noi siamo testimoni: il lavoro delle Commissioni è spesso, vorrei dire sempre, notevolmente ostacolato dal fatto della mancanza di non pochi tra i membri delle Commissioni medesime, ma non si può sempre assolutamente far colpa di questa latitanza agli onorevoli deputati componenti le Commissioni, perché ciò è causato dalla situazione di fatto che oggi esiste. Mi permetto di ricordare che tanti di noi si trovano impegnati in due Commissioni, oppure in una Commissione e in una Giunta, oppure in altre di quelle assemblee che si radunano qui a Montecitorio, e dove la presenza è necessaria. E siccome il dono dell'ubiquità non è dato a nessuno, se un deputato partecipa ad esempio ad una riunione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, in Commissione non può essere presente.

Aggiungo — lo sappiamo tutti — che c'è una parte di noi che ha una rappresentanza all'estero nelle assemblee parlamentari internazionali alle quali deve partecipare e quindi non può essere presente a Montecitorio; c'è una parte di noi, anche piuttosto cospicua, che fa parte del Governo e quindi deve essere sostituita in Commissione da parte di altri che aggiungono la loro appartenenza ad una Commissione l'appartenenza in supplenza ad un'altra Commissione; aggiungo che c'è una parte non indifferente di noi che ha incarichi di partito rilevanti, come i segretari di partito e i capi degli uffici centrali di partito, che assorbono necessariamente una larga parte del loro tempo. Pertanto noi sappiamo perfettamente che in ogni Commissione c'è un certo numero di colleghi che, istituzionalmente vorrei dire, non possono partecipare a quelle riunioni.

Questo lo andiamo dicendo da molti anni e da molti anni diciamo che vi vogliamo porre rimedio: è una questione che era già stata studiata e dibattuta più volte in passato. Mi sembra che la riforma del regolamento che noi oggi stiamo votando dovrebbe indicare la strada per affrontare questo problema, ma la norma dell'articolo 20 che noi stiamo oggi di-

scutando, praticamente, salvo elementi marginali, lascia le cose come stanno e quindi fa persistere l'inconveniente.

Di qui i miei emendamenti, che partono da un certo presupposto su cui già in passato molte volte ci siamo in commissioni ristrette trattenuti, anche su convocazione da parte del Presidente della Camera in altre legislature: cioè ridurre il numero dei componenti in Commissione, rispettando sempre il principio della proporzionalità, ma facendo in maniera che ogni gruppo, ai fini della composizione delle Commissioni, designi non tutti i suoi membri, ma i due terzi, sicché ogni gruppo, per le sue esigenze di partito, per le sue esigenze di rappresentatività all'estero e così via, abbia la possibilità di disporre di un terzo dei suoi membri, impegnati, sì, sempre al lavoro dell'Aula, ma non impegnati al lavoro delle Commissioni.

Io ho presentato questi emendamenti, non ne illustro i particolari perché è il concetto centrale che conta e li raccomando all'attenzione della giunta del regolamento e, mi sia consentito, anche alla Presidenza della Assemblea. Li raccomando particolarmente in relazione a quell'articolo 66 del nuovo regolamento che stiamo esaminando, che pone quella innovazione — da me deprecata, ma, a quanto ho visto, conservata e potenziata dalla Giunta del regolamento — per cui, quando le Commissioni si radunano in sede legislativa o in sede redigente, la stampa ed il pubblico assistono, attraverso un video, alle sedute di queste Commissioni. Mi sia consentito di dire — e mi rivolgo al signor Presidente — che introdurre quella innovazione e non fare in maniera che il lavoro della Commissione si svolga in una maniera diversa da quello in cui esso attualmente si svolge, potrà dare degli inconvenienti anche sul terreno politico non poco irrilevanti, perché talvolta non succede, ma in molti casi succede che, sotto il profilo formale, il modo con cui si svolgono i lavori delle Commissioni possa essere un poco squalido per la scarsa presenza dei membri alle discussioni e alle votazioni. Il che, visto dal pubblico attraverso il video, non so se contribuirà al prestigio di questo Parlamento. Mi sembrerebbe quindi che, soprattutto se si vuole insistere con quella norma dell'articolo 66, questa riduzione ai due terzi potrebbe essere un elemento molto valido.

Comprendo che questa innovazione non può introdursi alla leggera e mi permetto, se la Giunta del regolamento fosse d'accordo, dopo aver richiamato l'importanza di questa inno-

vazione, di chiedere eventualmente che questi articoli venissero per il momento accantonati per poter fare oggetto questa delicatissima questione di un esame più approfondito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Lucifredi, nel corso del suo intervento ella si è rivolto più volte, cortesemente, alla Presidenza. Mi consenta di farle presente che siamo in sede di deliberazione sul regolamento, che competenti sono la Giunta ed i relatori per quanto riguarda il parere, la Camera per quanto riguarda il voto. Le parole che ella ha indirizzato alla Presidenza della Camera potranno valere in sede di applicazione di ciò che la Camera avrà votato.

**LUCIFREDI.** Mi permetta, signor Presidente, di non condividere questa interpretazione. Il mio insistente appello alla Presidenza era in relazione alla proposta di accantonamento da me fatta; e questo può rientrare nei poteri della Presidenza, non per quanto riguarda la deliberazione, evidentemente, ma per quanto riguarda l'eventuale suggerimento di questo accantonamento, ove ritenga ve ne siano i presupposti. Era soltanto sotto questo profilo che io mi rivolgevo alla Presidenza della Camera.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per la precisazione, onorevole Lucifredi.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* I ricorsi circa la destinazione nelle Commissioni permanenti come in quelle composte da deputati e senatori, anche successivamente alla costituzione dei gruppi, vengono decisi del Presidente della Camera, eventualmente d'intesa con il Presidente del Senato, sentito l'ufficio di Presidenza.

**20. 7. Milano, Bronzuto, Natoli, Caprara, Pintor.**

**CAPRARA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPRARA.** Si tratta, signor Presidente, di una proposta che intende colmare una lacuna del meccanismo attuale per quanto riguarda la composizione delle Commissioni permanenti, per estendere questo meccanismo a quelle Commissioni che siano composte da deputati e senatori, anche in base a leggi particolari. Si tratta di stabilire una sede nella quale poter far valere i ricorsi per quanto riguarda la composizione proporzionale delle

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

Commissioni. Si tratta di un argomento in merito al quale, probabilmente, l'onorevole Bozzi potrà dire che si tratta di un argomento con qualche fondamento. La nostra proposta nasce da una esperienza concreta, esperienza che vorrei segnalare, signor Presidente, alla sua cortese attenzione. L'esperienza concreta è quella che abbiamo fatto riguardo alla Commissione di vigilanza sulla radiotelevisione. Nella Commissione di vigilanza sulla radiotelevisione, il gruppo misto ha una rappresentanza inferiore a quella che dovrebbe avere sulla base proporzionale. Il gruppo misto ha fatto presente questa situazione al Presidente della Camera, il quale, molto cortesemente, ha replicato per iscritto riconoscendo fondata la richiesta. Non siamo tuttavia riusciti a passare da questo riconoscimento alla realizzazione pratica di una modifica della composizione della Commissione di vigilanza sulla RAI-TV. Poiché i gruppi, particolarmente quelli che più si battono per il cosiddetto pluralismo del controllo sulla televisione, non hanno voluto essi stessi provocare questa modifica, o prendere iniziative in merito, il gruppo misto è costretto, evidentemente, a sollevare questo problema, a difesa delle proprie tesi, nella sede più adatta, che è la sede di formazione del nuovo regolamento.

Per queste considerazioni, signor Presidente, noi insistiamo su questa proposta, e chiediamo alla Giunta di darci una risposta concreta, non tanto sulla bontà generica della nostra proposta, ma sul come far valere questi diritti, e nella fattispecie i diritti riconosciuti anche per iscritto dal Presidente della Camera, quando manchi un organo il quale possa prendere una decisione in merito.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 20 ?

**ROGNONI, Relatore.** Per quanto riguarda l'emendamento Greggi 20.1, la Giunta ritiene di poter condividere l'opinione dell'onorevole Greggi circa il termine « rappresentanti », che evidentemente a questo punto non ha molto significato. La Commissione è d'accordo per quanto riguarda la sostituzione del termine « dei propri rappresentanti » con il termine « dei propri membri ».

**ROBERTI.** Come componenti, e non come rappresentanti del gruppo.

**ROGNONI, Relatore.** Esatto: come componenti e non come rappresentanti del gruppo.

**GREGGI.** Non si potrebbe sostituire il termine « designazione » con il termine « segnalazione » ?

**ROGNONI, Relatore.** No, « designazione » mi sembra che sia un termine esatto. È certo che, all'interno dei gruppi, i vari deputati esprimono al gruppo le proprie preferenze. Ma questa è materia che si trova a monte della disciplina disposta dal regolamento.

**GREGGI.** È un fatto interno del gruppo.

**ROGNONI, Relatore.** È il gruppo che gestisce le varie preferenze, rappresentate al gruppo stesso dai singoli deputati. Una volta che tale gestione sia stata fatta, il gruppo designa i propri membri nelle varie Commissioni. Questa mi pare sia l'opinione della Giunta.

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

**ROGNONI, Relatore.** Sull'emendamento Milani 20.7 la Giunta esprime parere contrario, perché ritiene che l'imputazione al Presidente del compito della designazione dei rappresentanti nelle varie Commissioni sia sufficiente garanzia perché la struttura di queste Commissioni, permanenti o no, sia rispettata.

**BOZZI, Relatore.** La Giunta aderisce all'emendamento Bozzi-Terrana, per le ragioni dianzi svolte dallo stesso onorevole Terrana, dirette ad abolire al primo comma la parola « possibilmente ».

Per quanto riguarda gli emendamenti Lucifredi 20.2, 20.3 e 20.4, tra di loro collegati, la Giunta si è fatta carico degli argomenti che stanno a loro giustificazione, ma ha creduto di non potervi aderire per le ragioni che brevemente esporrò. In primo luogo, la Giunta ha ritenuto che debba essere conservato il principio generale per il quale ogni deputato deve far parte di una Commissione. Egli adempirà a tale compito secondo le sue possibilità; del resto, il n. 3) di questo articolo prevede l'istituto della sostituzione.

La Giunta, comunque, non si sente disposta a scalfire il suddetto principio. Il lavoro della Camera si articola tra aula e Commissioni; ogni deputato deve appartenere ad una Commissione, avendo tutti uguale importanza.

In secondo luogo, la proposta modificativa dell'onorevole Lucifredi verrebbe a ferire no-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

tevolmente i gruppi minori, a portarvi un sacrificio, in quanto vi sarebbe una designazione di due terzi con il sacrificio di un terzo. Questo comporterebbe una lesione della rappresentatività dei gruppi nelle Commissioni; il principio della rappresentatività deve essere temperato con quello della proporzionalità, ma non deve essere sacrificato al principio della proporzionalità.

**PRESIDENTE.** Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Milani 20.7, non accettato dalla Giunta?

**CAPRARA.** Signor Presidente, per la verità non ho ben capito il succo della risposta che mi ha dato l'onorevole Rognoni. Io ho fatto presente una questione concreta, che è nota anche a lei. Quindi, mi rivolgo alla sua memoria e alla sua attenzione.

Nella Commissione RAI-TV ella ha riconosciuto per iscritto, in una lettera diretta al gruppo misto, che non è rispettata la proporzionalità dei gruppi. Ella ci ha scritto molto cortesemente affermando, alcuni mesi fa, che avrebbe compiuto passi presso il Presidente del Senato (il Senato è la sede presso la quale siede tale Commissione) per modificare questa proporzione.

Mi rendo conto delle difficoltà che ella può incontrare, e pertanto ho proposto che vi fosse un meccanismo e una sede nella quale ella potesse, di intesa con il Presidente del Senato, risolvere senz'altro il problema.

In caso contrario, per ottenere l'applicazione non della nostra richiesta, ma della sua lettera, e quindi della sua affermazione circa la proporzionalità, che cosa dobbiamo fare? Se la Giunta respinge questo meccanismo, credo dovrebbe avere la cortesia di proporre un altro.

**PRESIDENTE.** Non solo per la Commissione RAI-TV, ma per tutte le Commissioni bicamerali, onorevole Caprara, i Presidenti dei due rami del Parlamento si incontrano e cercano di stabilire la proporzione più esatta possibile, che non è mai una proporzione aritmetica, ma diventa se mai una proporzione politica. Si tratta comunque di una materia che, a mio giudizio, è opportuno sia mantenuta, come per il passato, ai poteri discrezionali dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

**CAPRARA.** Signor Presidente, voglio rispettare i suoi poteri discrezionali. Tanto più che ella ci ha detto per iscritto che noi abbiamo ragione. Come facciamo però a fare

in modo che la sua affermazione si traduca nella realtà? Come facciamo cioè a ripristinare la proporzionalità nella Commissione di vigilanza sulla RAI-TV? Se si dà una risposta concreta, posso anche ritirare il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** La risposta concreta che le posso dare è quella che continuerò, in simili ipotesi, a prendere contatti con il Presidente del Senato per vedere se lo spostamento di alcuni membri mi può consentire di introdurre altre rappresentanze.

**CAPRARA.** Ritengo che forse, bisognerebbe sentire anche la Giunta. Si potrebbe riflettere un momento sul problema, altrimenti la proporzionalità non viene mai osservata.

**ROBERTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Desidero far presente all'onorevole Caprara questa mia osservazione. Egli, con il suo emendamento, richiede che questi ricorsi o meglio queste doglianze (poiché la parola ricorsi è un po' troppo formale) vengano decisi dal Presidente della Camera. Il Presidente della Camera sta dichiarando che avoca a sé, praticamente la decisione. In che modo ed entro quali limiti? Nei limiti della contemporanea adesione dell'altro ramo del Parlamento, se si tratta di Commissioni e di decisioni legate al Senato; nell'ambito della sua esclusiva giurisdizione, se si tratta di provvedimenti che riguardano esclusivamente la Camera.

Mi pare quindi che la sostanza dell'emendamento dell'onorevole Caprara abbia già trovato accoglimento nella affermazione del Presidente. È una decisione presidenziale. Come si rispettano queste decisioni? Come si rispettano tutte le decisioni presidenziali. Il Presidente, cioè, quando ha preso una decisione ha anche i poteri per farla eseguire. Non è che noi dobbiamo stabilire un regolamento di esecuzione nel regolamento della Camera. Ritengo quindi che l'onorevole Caprara potrebbe non insistere.

**PRESIDENTE.** A conferma di quanto ha detto l'onorevole Roberti devo far presente che anche per altre Commissioni (ad esempio per la Commissione antimafia o per la no-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

mina dei rappresentanti nel Parlamento europeo) ho dovuto mettermi d'accordo con il Presidente del Senato: quando, ad esempio, si è verificato che un gruppo politico non era rappresentato, abbiamo fatto degli spostamenti.

È accaduto che il gruppo del MSI non fosse rappresentato in una Commissione: mi sono messo d'accordo con il Presidente del Senato perché comunque il rappresentante di questo gruppo ne facesse parte.

Questo non può stabilirsi con una norma regolamentare, ma bisogna lasciarlo ai poteri discrezionali dei due Presidenti.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, a me pareva — credo che questa opinione sia comune anche agli altri membri della Giunta — che la sostanza dell'emendamento Milani 20.7 potesse trovare collocazione nel regolamento, accogliendosi, con qualche modificazione e precisazione che dirò subito, la norma contenuta nell'emendamento stesso, ma trovandole una diversa collocazione. Questa potrebbe essere individuata in sede di coordinamento all'articolo 12, comma secondo: laddove è prevista la competenza dell'Ufficio di Presidenza a decidere i reclami circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi, si dovrebbero aggiungere le parole « circa la destinazione delle Commissioni permanenti ».

Con la precisazione, signor Presidente, che i ricorsi circa la destinazione alle Commissioni permanenti possono essere intesi soltanto in quanto ricorsi promossi dai deputati stessi che sono stati designati nelle Commissioni. In modo, cioè, da non spostare dai gruppi all'Ufficio di Presidenza della Camera la competenza alla designazione; in altre parole, da non generare per fatto di membri esterni al gruppo una influenza sulla destinazione dei componenti del gruppo stesso.

In questi limiti, io penso che da parte della Giunta — poiché sto parlando a titolo personale — l'emendamento potrebbe trovare accoglienza e collocazione al secondo comma dell'articolo 12 del regolamento, e ciò in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. La Giunta è d'accordo su questa soluzione?

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, poiché ci sono pareri diversi, a nome della Giunta proporrei di accantonare la questione,

anche per trovare una diversa formulazione. Infatti, altro è il reclamo del singolo, altro il reclamo del gruppo. La Giunta condivide l'opinione dell'onorevole Malagugini nel senso che la collocazione giusta è proprio all'articolo 12 dove si tratta di reclami circa la costituzione e la prima convocazione dei gruppi nonché la distribuzione dei deputati nelle Commissioni.

Perciò la Giunta propone di accantonare la questione di cui all'emendamento Milani 20.7 e di votare intanto questo articolo.

PRESIDENTE. È d'accordo, onorevole Caprara?

CAPRARA. D'accordo con quanto hanno detto l'onorevole Malagugini e l'onorevole Luzzatto. Vorrei però cogliere ancora l'occasione, signor Presidente, per chiederle di intervenire nuovamente per la soluzione della questione che si riferisce alla Commissione di vigilanza sulla RAI-TV.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento?

GREGGI. La Giunta ha accettato la parte principale del mio emendamento. Io avrei voluto che il termine « designazione » fosse sostituito, più coerentemente mi pare, con il termine « segnalazione ». Comunque, essendo stata accolta la parte principale dell'emendamento, non insisto, pur pregando la Giunta di considerare le parole « designazione dei propri rappresentanti » con le altre « segnalazione dei propri deputati ». Mi pare che il sostantivo « deputati » si leghi meglio al termine « segnalazione », così come « designazione » si legava meglio al termine « rappresentanti ».

PRESIDENTE. La Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta accetta la formulazione « designazione dei propri membri » in luogo « dei propri rappresentanti ». In questo senso fa proprio l'emendamento.

Non accetta invece il termine « segnalazione », perché questo potrebbe far supporre l'esistenza di un organo diverso dal gruppo che può decidere, ciò che la Giunta non ritiene.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi?

GREGGI. Signor Presidente, non accetto questa argomentazione ma ritiro il mio emen-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

damento, dal momento che la Giunta ha fatto propria la proposta di sostituire « rappresentanti » con « membri ».

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene i suoi emendamenti ?

LUCIFREDI. Signor Presidente, credo che l'unico mezzo tecnico per esprimere il mio pensiero sia quello di ritirare gli emendamenti. Lo faccio, però mi consentirà di richiamare una piccola cosa, che eventualmente, se ella lo riterrà, signor Presidente, potrà essere preclusiva di questo ritiro.

Nella sua forzata assenza, in quanto ella era chiamata altrove da altro importante impegno, avevo rivolto appello alla Presidenza, cioè a lei, in quel momento rappresentata dal collega Luzzatto, perché, data la gravità dell'argomento oggetto dei miei tre emendamenti, si accantonasse l'articolo per riparlare in seguito più a fondo.

La Giunta ha espresso parere contrario ai miei emendamenti e non ne ha quindi consentito l'accantonamento.

Senonché, il fatto che sia stato dianzi accantonato l'emendamento Caprara mi darebbe un minimo di speranza che altrettanto possa avvenire per quanto riguarda le mie proposte. Se ciò non fosse possibile, le ritirerei, riservandomi di spiegarne le ragioni.

PRESIDENTE. Se dipendesse da me, onorevole Lucifredi, non avrei difficoltà ad accantonare i suoi emendamenti, non fosse altro che per fare un favore ad un amico e collega; ma ciò non è nei poteri del Presidente in quanto è la Giunta per il Regolamento che deve pronunziarsi sulla questione.

Qual è il parere della Giunta sulla proposta di accantonare gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi ?

LUZZATTO, *Relatore*. L'onorevole Bozzi ha già espresso il parere della Giunta, contrario agli emendamenti.

LUCIFREDI. Ritiro dunque gli emendamenti e desidero spiegarne le ragioni.

Vorrei richiamare ancora (anche se, nell'attuale momento, ciò potrebbe apparire inutile) l'importanza degli emendamenti che avevo proposto, ricordando anche a lei, che ora è presente, signor Presidente, l'importanza dell'innovazione contenuta nell'articolo 66 del nuovo regolamento, per effetto della quale, attraverso il *video*, la stampa e il pubblico

potranno seguire dall'esterno le riunioni delle Commissioni, in sede legislativa e redigente.

In vista di ciò, mi sembra un'esigenza assai avvertita per il nostro Parlamento quella di far sì che il lavoro delle Commissioni si presenti con un tono di costante serietà. Ora, non intendo muovere addebiti ad alcuno (mi guardo bene dal farlo!), ma mi si consenta di dire, per una lunga esperienza di deputato e anche di presidente di Commissione, che spesso il lavoro delle nostre Commissioni, per la forzata assenza di tantissimi componenti di queste, si presenta un poco squallido: non voglio aggiungere altri aggettivi a questo, che mi sembra già abbastanza significativo.

I miei emendamenti tendevano a far sì che, escludendosi dall'obbligo di essere membri delle Commissioni coloro che per evidenti ragioni non possono seguire i suoi lavori, si realizzasse una situazione in cui a questo squallore si potesse ovviare.

Evidentemente, il deputato che è membro del consiglio d'Europa o dell'assemblea parlamentare europea, che è segretario di partito o ha comunque importanti responsabilità di partito, non potrà partecipare ai lavori delle Commissioni. È inutile che noi crediamo di potere obbligare un deputato che si trovi in quella situazione a seguire i lavori delle Commissioni: non verrà mai, come non è mai venuto...

Se si fosse limitato il numero dei componenti delle Commissioni, come da me proposto, questo inconveniente sarebbe stato in gran parte eliminato. Gli argomenti svolti in senso contrario dall'onorevole Bozzi hanno indubbiamente una certa validità ma, mi si consenta di dirlo, non mi hanno convinto.

L'onorevole Bozzi ha innanzitutto sostenuto che, accogliendosi la mia proposta, si priverebbe un deputato del diritto di far parte di una Commissione parlamentare. Se non che questa espropriazione, se così vogliamo chiamarla, avviene già di fatto nel momento in cui un deputato è nominato, ad esempio, ministro o sottosegretario e non può partecipare ai lavori delle Commissioni, facendosi conseguentemente sostituire da altro deputato. Ora, non troverei nulla di strano se questa cosiddetta espropriazione avvenisse anche nei confronti di chi, avendo alte responsabilità all'estero o nel proprio partito, si trova in una situazione sostanzialmente analoga.

D'altra parte, mi preme sottolineare, ciò non significa in alcun modo privare il deputato del diritto di svolgere il lavoro legislativo: sarei l'ultimo a sostenere una simile

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

tesi! Ma ciò riguarda soprattutto il lavoro dell'aula, non quello delle Commissioni; tanto più che qualsiasi deputato può sempre intervenire, come è ben noto, alle riunioni delle Commissioni in sede legislativa per esprimere il suo parere. Così chi fa parte, in ipotesi, della Commissione affari costituzionali non è espropriato del suo potere legislativo nei confronti delle Commissioni giustizia, affari esteri e così via. Non vi è dunque nessuna espropriazione o disparità di trattamento: si tratta solo di riconoscere una situazione di fatto, e in questo senso si pone appunto la mia proposta.

Non mi hanno nemmeno convinto le argomentazioni dell'onorevole Bozzi circa l'esigenza di mantenere il principio della rappresentatività delle Commissioni, esigenza che non sarebbe soddisfatta con i miei emendamenti. Certamente vi sarebbero alcune difficoltà a salvaguardare il principio della rappresentatività. Teniamo però presente che il Senato riesce a realizzare la rappresentatività tra i vari gruppi, avendo un numero di componenti, che è pari alla metà dei nostri. Se noi facessimo le designazioni nelle Commissioni sulla base dei due terzi dei membri, eventualmente anche con quelle attenuazioni che fossero necessarie per i gruppi di minore rilievo numerico, non credo che si avrebbe alcun inconveniente grave.

Comunque, ritiro l'emendamento e manifesto la mia convinzione profonda che, sarà tra sei mesi, tra un anno o tra due anni, soprattutto dopo che avremo visto le conseguenze dell'applicazione del *video*, le mie proposte ritorneranno a galla e gli emendamenti saranno accolti in un'altra occasione. Non ne ho il minimo dubbio, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Quando si avranno le Commissioni in seduta pubblica con la televisione, vedrà, onorevole Lucifredi, che le sedute saranno affollatissime e i membri della Commissione saranno tutti presenti. Io non sono così pessimista.

**LUCIFREDI.** Mi auguro che sia così.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento della Giunta sostitutivo nel primo comma della parola « rappresentanti » con « membri ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bozzi-Terrana, accettato dalla Commissione, soppres-

sivo nel primo comma della parola « possibilmente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel suo complesso così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

**BIGNARDI, Segretario,** legge:

« 1. Ogni gruppo dà comunicazione immediata al Segretario generale della Camera delle designazioni fatte. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. Nella elezione del presidente, se nessuno riporti la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio l'anziano come deputato e, fra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si applica il comma precedente.

4. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

5. Dalla data della loro costituzione, le Commissioni permanenti sono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere riconfermati ».

**PRESIDENTE.** Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

**BIGNARDI, Segretario,** legge:

« 1. Il presidente della Commissione la rappresenta, la convoca fissandone l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; ne convoca l'ufficio di presidenza; può convocare, quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, i rappresentanti designati dai gruppi.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

2. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento. I segretari verificano i risultati delle votazioni e la redazione del processo verbale ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

## ART. 23.

« 1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. - Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II. - Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici.
- III. - Affari esteri - Emigrazione.
- IV. - Giustizia.
- V. - Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali.
- VI. - Finanze e tesoro.
- VII. - Difesa.
- VIII. - Istruzione e belle arti.
- IX. - Lavori pubblici.
- X. - Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni.
- XI. - Agricoltura e foreste.
- XII. - Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero.
- XIII. - Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione.
- XIV. - Igiene e sanità pubblica.

2. La Camera può sempre procedere alla nomina di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'articolo 97. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e

discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni conoscitive, di controllo e di indirizzo, secondo le norme della parte terza del presente regolamento.

4. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno Comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione. Ciascun componente della Commissione può chiedere entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte alla deliberazione della Commissione plenaria ».

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Vorrei invitare gli onorevoli Caprara e Mussa Ivaldi a non insistere sui loro emendamenti, relativi alle attribuzioni di competenza delle Commissioni permanenti, ricordando quello che ebbi l'onore di esporre nella replica conclusiva nella discussione di lunedì 1° febbraio a nome della Giunta.

La Giunta del regolamento ha discusso molto a lungo la questione delle attribuzioni di competenza alle Commissioni e sulle conclusioni, cui si è pervenuti, non vi fu l'accordo di tutti i componenti la Giunta. Si è infatti ritenuto che l'attuazione dell'ordinamento regionale, in un tempo presumibilmente e sperabilmente breve, abbia la conseguenza di portare non solo al trasferimento di talune competenze dall'amministrazione centrale a quella regionale, ma anche ad una modificazione dell'amministrazione centrale, degli stessi ministeri, per cui possano alcuni o scomparire o essere diversamente denominati o diversamente raggruppati.

Di conseguenza, la maggioranza della Giunta ritenne che fosse preferibile rinviare la questione della attribuzione delle competenze alle Commissioni a un momento successivo, ribadendo a questo proposito il punto di vista, che a nome della Giunta io stesso ho avuto l'onore di esporre, che questo regolamento nuovo non si considera un punto di arrivo ma un punto di partenza che dovrà essere adeguato secondo l'esperienza.

Fu detto in Giunta che si spera tra un anno di essere in grado di meglio ridistribuire le competenze delle Commissioni e quindi di attendere. Richiesto dai colleghi della Giunta, ho fatto questa dichiarazione preliminare per vedere se gli onorevoli proponenti

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

di emendamenti sono d'accordo di non aprire la discussione su questo punto, che altrimenti porterebbe anche molte altre cose, perché è stato un punto di arrivo della Giunta questo di dire: lasciamo tutto così come è per il momento, affronteremo il problema in un periodo successivo. Se cominciamo a portare delle modificazioni, certamente altre ne seguirebbero e la questione verrebbe complicata.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 1, punto I, sostituire le parole: Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego, con le parole: province, comuni.*

*Al punto II, sostituire le parole: Enti pubblici, con le parole: Disciplina generale del pubblico impiego.*

*Al punto V, sopprimere le parole: Partecipazioni statali.*

*Dopo il punto XIV, aggiungere il seguente: XV Partecipazioni statali ».*

**23. 11. Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Praticamente consento per quanto riguarda il punto II e il punto V dell'emendamento, ma per quanto riguarda il punto XIV mi pare che l'argomento della competenza regionale non sia così pertinente come invece è chiaro per tutti gli altri argomenti. Del resto questo emendamento al punto XIV è stato presentato anche dal gruppo del PCI, ma non so se poi esso sia stato assorbito o ad esso si sia rinunciato. Mi pare che questa posizione sia molto giusta e valida: consiste nella opportunità di stabilire una Commissione soltanto per le partecipazioni statali. Non conosco i motivi per i quali il gruppo del PCI abbia rinunciato a questa posizione. Per quanto ci riguarda, vorrei che almeno su questo punto la Giunta riflettesse sulla opportunità di aderire alla richiesta del gruppo comunista e, molto più modestamente, anche nostra.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

« *Al comma 1., punto V., sostituire le parole: Bilancio e programmazione, con le parole: Bilancio, programmazione e ricerca scientifica e tecnologica ».*

**23. 2. Mussa Ivaldi Vercelli, Di Primio, Ballardini.**

L'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli ha facoltà di svolgerlo.

MUSSA IVALDI VERCELLI. Anzitutto ho notato con soddisfazione che la Giunta ha già accolto il depennamento da me proposto della competenza sulla ricerca scientifica dalla VIII Commissione (Istruzione), che avrebbe confermato e stabilizzato la sudditanza della ricerca all'università con tutti gli inconvenienti ben noti, su cui non insisto, e avrebbe rappresentato un passo indietro rispetto alla legislazione vigente che pone il presidente del CNR sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si tratta ora di tradurre in termini di azione parlamentare questi stessi concetti informativi della legislazione vigente che sono già operanti attribuendo la ricerca alla stessa Commissione che ha la responsabilità della programmazione, essendo la ricerca stessa, come le partecipazioni statali, un elemento operativo chiave della programmazione stessa. Una politica della ricerca non può essere vista che sotto l'angolazione programmatica dell'economia e del processo produttivo.

Nota che nel testo proposto ora dalla Giunta la voce relativa alla ricerca scientifica non figura in nessuna Commissione. A me pare che questa sia una lacuna che debba essere colmata. Infatti, anche data come provvisoria questa decisione, non ha senso che il Parlamento ignori questa voce essenziale nella nostra economia, nella nostra civiltà. Bisogna quindi inserirla da qualche parte, e mi pare che la collocazione giusta sia proprio quella che ho proposto, collocazione che è conforme, ripeto, allo spirito della legislazione vigente, anche ai fini dei lavori parlamentari. Insisto quindi perché il mio emendamento venga considerato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'emendamento Lattanzi 23.8, aggiungere: e sostituire l'ultimo periodo del n. 4 con il seguente:*

« *Esse sono sottoposte alla deliberazione plenaria, la quale, se non sorgono opposizioni, vi provvede con unica citazione sul testo nel suo complesso ».*

**La Loggia, Sinesio, Bosco, Ciccardini, Speranza, Boffardi Ines.**

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Questo mio *sub* emendamento attiene ad una questione che sorgerà anche a

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

proposito di successivi articoli e che riguarda i rapporti tra la norma di cui all'articolo 72 della Costituzione e le norme del regolamento.

Come è noto, l'articolo 72 della Costituzione stabilisce, con una norma assolutamente indelegabile, che ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, articolo per articolo.

Il nostro regolamento vigente prevede il modo in cui le Commissioni si costituiscono e in cui debbono funzionare; anche il testo del nuovo regolamento, nella parte già approvata, prevede la costituzione delle Commissioni, il modo di elezione dei propri organi ed il loro funzionamento.

L'ultimo comma dell'articolo 23 prevede la creazione di comitati ristretti e sostanzialmente prevede che le relazioni di questi comitati, ove non vi sia una richiesta appositamente avanzata da un deputato nel termine di due giorni o nella seduta successiva alla loro distribuzione, si intendano approvate, senza che su di esse vi sia stata una delibera, anche soltanto formale, anche soltanto sul testo considerato nel suo complesso, da parte della Commissione.

Io ritengo, signor Presidente, che questo sistema non sia conforme alla norma dell'articolo 72 della Costituzione, che vuole riferita alla responsabilità della Commissione nel suo complesso la votazione. È per tale motivo che ho presentato, assieme ad altri colleghi, questo subemendamento, che in verità non innova molto, ma che tuttavia fa in modo che sia riferita alla responsabilità collegiale della Commissione, sia pure con il voto finale sul testo nel suo complesso — ove non sorgano opposizioni — la relazione del sottocomitato.

Il problema, dicevo, tornerà ancora a proposito di altri articoli, ma di questo riparlerò al momento opportuno.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4., sostituire le parole:* per lo esame degli affari di loro competenza, *con le parole:* per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

23. 8.

**Lattanzi, Passoni.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

L'emendamento Lucifredi 23.5 deve intendersi assorbito dall'attuale testo del comma 4 proposto dalla Commissione.

**LUCIFREDI.** Gliene do atto, signor Presidente.

**ROBERTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Vorrei brevemente esprimere un mio punto di vista, signor Presidente, sugli emendamenti presentati a questo articolo, non come componente della Giunta del regolamento ma a titolo personale.

Vorrei innanzitutto precisare agli onorevoli Caprara e Mussa Ivaldi Vercelli che la Giunta, con la sua formulazione, non intende rigettare alcun emendamento: questo sia ben chiaro. Numerosi componenti della Giunta, infatti, avevano presentato in quella sede vari emendamenti all'attuale quadro di composizione delle Commissioni.

La Giunta propone il congelamento dell'attuale situazione di distribuzione delle Commissioni sino a un periodo stabilito, che è stato previsto in un anno; se quindi noi vogliamo ipotizzarlo anche con una data, può essere stabilita quella della scadenza del termine biennale delle Commissioni.

Non è la prima volta, del resto, che sono state create o modificate alcune Commissioni, senza con ciò apportare una rivoluzione generale nella distribuzione dei parlamentari.

Il motivo è stato già esposto dal relatore onorevole Luzzatto sia nella sua esposizione introduttiva sia in apertura di questa discussione; può accadere, cioè, che attraverso lo esperimento regionale si determinino modifiche e ripercussioni anche nell'amministrazione centrale, e quindi spostamenti di materia. Niente altro che questo è stato ipotizzato.

In verità — diciamolo chiaramente — si è giunti a questa determinazione anche per una comodità di soluzione, allo stato attuale del problema, data la difficoltà di orientare una maggioranza e della Giunta e, credo, anche della stessa Assemblea, verso determinate soluzioni.

Una delle questioni che appunto formavano oggetto di questa discussione era quella cui faceva cenno l'onorevole Caprara, circa l'istituzione di una Commissione *ad hoc* per le partecipazioni statali, sulla quale vari componenti della Giunta erano favorevoli, me compreso.

In questo rimaneggiamento, comunque, si è ritenuto di adottare questa situazione di congelamento.

Solo con questa impostazione e con questa precisazione la proposta della Giunta può ri-

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

tenersi accettabile e credo debba essere accettata. Se, viceversa, si volesse interpretare questa proposta come una decisione contraria a questo o a quell'emendamento, a carattere definitivo, si falserebbe — io credo — la posizione effettiva e la decisione cui è pervenuta la Giunta del regolamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 23 ?

**LUZZATTO, Relatore.** Per quel che riguarda gli emendamenti al comma 1., non posso che ripetere l'invito prima rivolto a nome della Giunta. Non è che sia stata respinta questa o quella proposta, ma si è soltanto deciso, ad un certo punto, di lasciare tutto immutato, così com'è disciplinato dall'attuale regolamento. E questo significa appunto non cambiare nulla.

**ROBERTI.** Allo stato attuale.

**LUZZATTO, Relatore.** Allo stato attuale ed in vista di un riesame successivo.

Per quanto riguarda l'emendamento Lattanzi, la Giunta ha ritenuto che esso non sia necessario, in quanto il concetto in esso espresso è da considerare già implicito nella dizione attuale. Infatti, quando al n. 4 si dice che i Comitati permanenti sono istituiti « per l'esame degli affari di loro competenza », la Giunta ha inteso includere nella parola « affari » tutte le competenze, sia quelle legislative, sia quelle di controllo. Dico questo nel convincimento che l'emendamento Lattanzi voglia esprimere questo concetto. Pertanto, la Giunta ritiene di non potere esprimere parere favorevole a questo emendamento proprio perché lo ritiene non necessario, ribadendo che le competenze di cui esso si occupa sono implicitamente comprese nella formulazione proposta dalla Giunta.

L'emendamento Lucifredi, come ella ha detto, signor Presidente, è da ritenersi assorbito.

Sul subemendamento La Loggia riferirà il relatore onorevole Rognoni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Rognoni ?

**ROGNONI, Relatore.** Il subemendamento La Loggia porta avanti l'esigenza di imputare alla Commissione la relazione del Sottocomitato. Si tratta, indubbiamente, di un'esigenza giusta. La Giunta, però, ha ritenuto a questo riguardo di adottare una procedura,

diciamo così, implicita, nel senso che se i componenti della Commissione non ritengono di investire la Commissione plenaria, allora la relazione deve intendersi approvata e non può che essere imputata, come tale, alla Commissione.

Peraltro, per venire incontro ad una maggiore esigenza di pubblicità (anche se la relazione, una volta trasmessa a tutti i componenti della Commissione, non può che essere intesa come nota ai medesimi), la Commissione propone di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « Le relazioni di ciascun Comitato sono distribuite a tutti i componenti la Commissione », le seguenti: « e di esse viene fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva ». In questo modo si creerebbe un altro stimolo per l'eventuale iniziativa della Commissione.

In conclusione, la maggioranza della Giunta esprime parere contrario a questo subemendamento e propone a sua volta l'emendamento aggiuntivo che ho dianzi enunciato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 23. 11, non accettato dalla Giunta ?

**CAPRARA.** Considerato che i gruppi che hanno presentato per primi (come ad esempio il gruppo comunista) emendamenti di questo tipo per l'istituzione di una Commissione per le partecipazioni statali li hanno poi ritirati, anche noi ritiriamo il nostro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mussa Ivaldi Vercelli, mantiene il suo emendamento 23. 2, non accettato dalla Giunta ?

**MUSSA IVALDI VERCELLI.** Signor Presidente, desidero fare una premessa. Il mio emendamento mirava non già a un rimaneggiamento ma a colmare una lacuna. Il fatto che un documento importante, come è quello che consideriamo, che regola l'attività del Parlamento italiano, ignori un elemento fondamentale come questo, altro non può significare che perpetuare l'attuale stato di carenza di una politica della ricerca scientifica che è elemento di fondamentale importanza nell'epoca nella quale viviamo. Per questo motivo, piuttosto che correre il rischio di vedere questo emendamento fondamentale rifiutato dalla Camera, sarei costretto a ritirarlo qualora da parte della Commissione queste mie ultime considerazioni non venissero recepite.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che non si tratta di aumentare per adesso il lavoro della quinta Commissione. Infatti è ben raro che problemi riguardanti la ricerca scientifica vengano trattati in questa sede. Questa è una grossa lacuna nel Parlamento e il vedere che questa lacuna viene in certo qual modo « messa in carta da bollo » mi dà enorme dispiacere come parlamentare e come umile cultore della ricerca scientifica.

**PRESIDENTE.** La Giunta insiste sul suo parere contrario all'emendamento Mussa Ivaldi Vercelli ?

**ROGNONI, Relatore.** Insisto, signor Presidente.

**MUSSA IVALDI VERCELLI.** Ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Loggia, accetta la nuova formulazione proposta dalla Giunta del suo emendamento all'emendamento Lattanzi 23. 8 ?

**LA LOGGIA.** Signor Presidente, non accetto la nuova formulazione proposta dalla Giunta e, se ella me lo consente, vorrei dirne la ragione. La delibera della Commissione non deve essere né presunta né eventuale. Per rispettare il testo della Costituzione occorre che vi sia una delibera della Commissione formalmente assunta, una delibera non in via eventuale o in via presunta, ma in via normale. A questo scopo assolve appunto il mio subemendamento. Ritengo che la soluzione proposta dalla Giunta — e con questo non voglio mancarle di rispetto — non sia rigorosa del disposto dell'articolo 72 della Costituzione. Insisto quindi sul mio subemendamento, salvo che la Giunta ritenga di prenderlo in considerazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Luzzatto ?

**LUZZATTO, Relatore.** Signor Presidente, la Giunta non può modificare l'avviso già espresso dall'onorevole Rognoni. Prima di tutto vorrei far presente che già per i pareri si è sempre fatto così. Ciò che è necessario è la titolarità della determinazione, che spetta alla Commissione e mai ad un organo delegato. Ma se la Commissione organizza i suoi lavori al suo interno e i comitati che essa forma lavorano, è sufficiente che un singolo componente la Commissione possa chiedere la de-

liberazione. È anche da considerare il comportamento dei singoli membri. L'onorevole Bozzi, che in questo momento si è assentato, quando si parlava di questo, da quell'amministrativista che è, diceva che si può dare la approvazione non solo alzando la mano, ma anche con fatti concludenti, con un comportamento. Tutti i componenti ricevono la relazione e ne viene data menzione nell'ordine del giorno. Alla seconda seduta successiva un solo componente può richiedere il dibattito. Se nessuno lo fa dopo aver ricevuto il testo e averlo visto all'ordine del giorno è segno che approva. La determinazione del comitato diventa determinazione della Commissione attraverso questo comportamento concludente di tutti i suoi membri. La Giunta insiste su questo sia perché, per i motivi che ho già esposto, ritiene che non vi siano ostacoli di ordine costituzionale sia per una ragione di ordine concreto. Infatti con la riforma del regolamento che noi stiamo proponendo i compiti delle Commissioni sono di molto allargati. Le funzioni di controllo, ad esempio, alle quali ho avuto testé motivo di riferirmi, attribuiranno alle Commissioni un nuovo onere aggiuntivo rispetto al lavoro che hanno fatto fino ad ora, in seguito alle proposte di modifica alla parte terza del regolamento. Come si potrebbe pensare che si possa far tutto in Commissione ? È necessario che il lavoro sia condotto più agilmente attraverso comitati istituiti all'interno delle Commissioni. Ci sembra pertanto che il testo della Giunta assicuri l'accoglimento della volontà di tutti.

**PRESIDENTE.** Onorevole La Loggia, mantiene dunque il suo emendamento all'emendamento Lattanzi 23. 8 ?

**LA LOGGIA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. (È respinto).

**GRANZOTTO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRANZOTTO.** Faccio mio l'emendamento Lattanzi 23. 8 e, poiché attraverso le parole dell'onorevole Luzzatto, la Giunta ha interpretato in modo esatto il suo significato, che era appunto di chiarire che alle Commissioni sono attribuite tutte le funzioni, compresa quella di controllo, non insisto per la sua votazione.

## V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore al quarto comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« 1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. A tal fine il Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni per non oltre tre mesi. Il Governo è informato dal Presidente del giorno e dell'ora della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante.

3. Il programma, approvato all'unanimità, è stampato e distribuito e diviene impegnativo dopo la comunicazione all'Assemblea e ai presidenti delle Commissioni. Se peraltro, all'atto della comunicazione, un deputato chiede di discutere, l'Assemblea decide sentito, per non più di cinque minuti, un oratore per Gruppo.

4. La procedura prevista dai commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

5. In caso di mancato accordo si applica il primo comma dell'articolo 27 ».

GUI. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Signor Presidente, l'articolo 24 si propone, in modo apprezzabile, di perseguire l'obiettivo di stabilire il metodo della programmazione dei lavori dell'Assemblea, codificando in qualche modo ciò che si è tentato di fare da vario tempo, e particolarmente da lei, signor Presidente, secondo una iniziativa non ancora prevista da norme regolamentari.

Osservo, però, che il modo in cui in concreto è qui prevista la determinazione della procedura per la programmazione risulterà

pressoché inefficace, anche se completato dalle norme degli articoli 25 e 26 e, per certe ipotesi, dell'articolo 27. Se si stabilisce il principio che il programma debba essere approvato all'unanimità, mi pare chiaro che (salvo ipotesi, certo augurabili, ma molto difficili) non si possa pervenire alla formulazione del programma.

So bene che, come è stato scritto, il Governo, i presidenti di gruppo e ciascun deputato hanno la possibilità di chiedere modifiche: questo è ovvio, dal momento che non si può privare l'Assemblea dei suoi poteri costituzionali. Ma, a parte il fatto che non comprendo bene se il potere attribuito al Governo dal numero 4 di presentare proposte di modifica al programma, sia attribuito al Governo anche nell'ipotesi prevista al numero 2, ossia quando si stabilisce il programma in sede di conferenza dei capigruppo (non mi pare che questo risulti chiaramente); a parte questo, dicevo, la norma dell'unanimità mi pare sia tale da eludere il perfezionamento del programma.

Non si tratta però soltanto di un'imperfezione formale: essa, infatti, a mio giudizio sottintende il misconoscimento di una realtà molto importante. Non c'è dubbio che il Governo e la maggioranza, ferma restando l'uguale dignità di tutte le parti dell'Assemblea, hanno anche funzioni diverse per quanto riguarda la presentazione di disegni e la propulsione del lavoro legislativo. Il Governo e la maggioranza, di norma, hanno la responsabilità di presentare i disegni di leggi in relazione alle responsabilità che il Governo ha di amministrare il paese e di promuoverne la soluzione dei problemi. Le opposizioni hanno la responsabilità di controllare e di discutere, ma non hanno le identiche e medesime funzioni del Governo.

La formulazione del numero 3 dell'articolo 24 lascia ritenere invece che, per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea (che non è solo un problema interno dell'Assemblea stessa, bensì di soluzione dei problemi del paese) le funzioni siano identiche. Invece, costituzionalmente, il Governo, ripeto, ha la responsabilità dell'amministrazione del paese e quindi la responsabilità di promuovere con sue iniziative la soluzione dei suoi problemi.

L'aver messo esattamente sullo stesso piano queste funzioni diverse, secondo me è un errore molto serio: sarà sufficiente il veto di un gruppo perché queste responsabilità di promozione della soluzione dei problemi che il Governo e la maggioranza hanno, siano

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

messe nel nulla nella preparazione del programma. Avrei compreso che ci fosse stato questo incontro in sede di conferenza dei capigruppo, che in quella sede avvenisse la presentazione dei propositi della maggioranza e del Governo, che fossero discussi con le opposizioni e che si tenesse conto dei pareri di queste, ma che la fissazione del programma — salvo sempre naturalmente il ricorso alla Assemblea — avvenisse a maggioranza e non all'unanimità. Ciò sarebbe stato molto più rispettoso di quelle che sono le funzioni proprie di ciascuno di questi organi, e sarebbe stato anche molto più efficiente ai fini di arrivare effettivamente, in sede di conferenza dei capigruppo, alla predisposizione di un programma. Nel caso previsto dall'articolo, invece, alla predisposizione di un programma si arriverà soltanto su questioni marginali, in quanto sarà sufficiente il veto di un solo gruppo per impedire che si arrivi alla formulazione di un programma.

Non essendo la questione soltanto formale, ritengo per mia parte opportuno sottolineare che cosa c'è sotto questo testo, sul quale non possiamo essere d'accordo. A titolo personale, naturalmente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 24 con il seguente:*

1. La Camera programma normalmente i propri lavori.

2. A tal fine il Presidente convoca i rappresentanti di gruppo per compilare l'elenco delle richieste e proposte per il prossimo mese. Tale elenco è stampato e distribuito.

3. L'Assemblea, sentiti i proponenti, discute e adotta alla unanimità il programma mensile dei propri lavori che diviene impegnativo anche per le Commissioni.

4. In caso di mancato accordo si applica il comma 1 dell'articolo 27.

**24. 6. Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

**CAPRARA.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAPRARA.** Siamo arrivati alla parte essenziale del lavoro della Giunta, e anche alla parte essenziale dell'intesa intercorsa fra i gruppi, soprattutto fra quelli di maggioranza, che hanno proposto il testo che abbiamo dinnanzi.

Le motivazioni politiche di questo articolo 24, che concerne la programmazione dei lavori, sono quelle, per quanto ci riguarda, che io ho avuto già modo di esporre ieri. Si tratta, cioè, di una applicazione della nuova filosofia dei rapporti interclassisti tra maggioranza e opposizione che si vanno instaurando nel Parlamento, e come tali questi rapporti si realizzano innanzi tutto in questo organo nuovo, la conferenza istituzionale dei capigruppo, e nella nuova procedura che è appunto quella della formazione dell'ordine dei lavori, in modo tale da programmare normalmente i lavori stessi.

Desidero dire molto brevemente che, per quanto ci riguarda, noi siamo nettamente favorevoli alla programmazione dei lavori parlamentari. Ella ricorderà, signor Presidente, che su questo argomento, anche all'inizio del lavoro della Giunta, noi concordammo sull'opportunità di sottrarre l'organizzazione dei lavori parlamentari alla casualità di tipo « quarantottesco », profondamente superata dall'odierna realtà dei lavori parlamentari. La necessità di una programmazione non è affatto contestata per quanto ci riguarda; noi non contestiamo nemmeno il fatto che questa programmazione trovi anche una sua sede e che ad essa partecipino i rappresentanti dei gruppi. Non è evidentemente questo che noi contestiamo.

Mi lasci, però, dire, signor Presidente, che, poiché questa mattina le posizioni del *Manifesto* sono state ritenute da un grande e rispettabile giornale, che in questo momento difende una linea riformista, angustamente corporative, in questo caso noi opponiamo, invece, alla corporazione dei capigruppo la sovranità dell'Assemblea. Non la difesa dei singoli deputati, ma la sovranità collegiale dell'Assemblea: siamo cioè favorevoli alla programmazione dei lavori, siamo altrettanto favorevoli che vi sia una sede di elaborazione dell'elenco delle questioni, ma quello che non ci convince è che l'Assemblea diventi una sede restrittiva e secondaria nella decisione di questi lavori.

Vero è che è stata respinta l'ipotesi di far passare questi lavori a maggioranza nella Conferenza dei capigruppo, e ritengo che ciò sia positivo. Dobbiamo però riconoscere che rendere istituzionale la contrattazione significa nella pratica stabilire oggi, sotto la presidenza del gruppo democristiano dell'onorevole Andreotti, che per la verità non ha mai fatto mistero di questa sua linea, una partecipazione dei lavori dell'Assemblea e quindi anche dell'indirizzo politico tra mag-

gioranza e opposizione. A questo tipo di organizzazione, che sostituisce alla dialettica parlamentare il corporativismo dei gruppi maggioritari, noi ci opponiamo perché, ripetuto, in questo modo il Parlamento non è più lo specchio ma diventa il filtro del paese, attraverso il quale i gruppi di maggioranza selezionano gli argomenti, depurano i programmi dell'Assemblea dagli argomenti scomodi o dagli opposti estremismi per realizzare assieme un terreno comune e un cammino comune. Poiché a questo terreno comune e a questo cammino comune ci opponiamo, abbiamo proposto un meccanismo che mantiene valido il principio della programmazione, che dà ai capigruppo questa funzione, ma che rivendica il valore primario dell'Assemblea nello stabilire l'ordine dei propri lavori.

Io non vorrei, signor Presidente, che venisse dimenticato il punto fondamentale, che ella conosce quanto e meglio di noi, secondo il quale l'unica vera maestra e padrona dell'ordine dei lavori è l'Assemblea. In questo modo noi ci opponiamo a qualsiasi concezione di organizzazione dei lavori delegata ad un vertice e ci opponiamo quindi a qualsiasi forma di organizzazione dei lavori che significhi una delega a gruppi di maggioranza e a gruppi di vertice.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2., sostituire le parole: tre mesi, con le parole: un mese.*

24. 1.

**Greggi.**

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

**GREGGI.** Sarei tentato di dire che il mio emendamento ha poca importanza, ma esso in realtà vorrebbe facilitare la programmazione dei lavori della nostra Assemblea. Il comma secondo fissa un termine non superiore a 3 mesi per i quali dovrebbe essere programmato l'iter dei lavori. A me pare che questo termine di 3 mesi sia sul piano pratico utopistico e sul piano politico forse addirittura poco opportuno, perché in tre mesi possono cambiare molte situazioni politiche. Pertanto propongo, più ragionevolmente, mi pare, sul piano pratico e più opportunamente sul piano politico, che il termine sia ridotto ad un mese. Se riuscissimo a programmare i lavori dell'Assemblea per un mese, credo che, di fronte alla situazione attuale, avremmo già compiuto un enorme progresso.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il comma 5., con i seguenti:*

5. In caso di mancato accordo, il Presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, predisporre uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.

5-bis. Lo schema è comunicato all'Assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, la Assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

24. 5.

**Terrana.**

L'onorevole Terrana ha facoltà di svolgerlo.

**TERRANA.** Io credo che l'impegno maggiore dinanzi al quale si è trovata la Giunta, e si trova oggi la Camera in sede di formulazione del nuovo Regolamento, sia stato quello di studiare metodi che garantiscano al Parlamento una maggiore efficienza, che gli consentano di seguire più da vicino il rapido evolversi della vita del paese e quindi di intervenire tempestivamente. Credo che gli istituti più significativi introdotti in questo nuovo Regolamento siano appunto la programmazione legislativa, di cui si occupa l'articolo 24, il coordinamento legislativo di cui parleremo e, infine, la nuova sistemazione, lo sviluppo della funzione di controllo che è oggi essenziale per i Parlamenti.

Abbiamo ritenuto e abbiamo dichiarato più volte che l'attività legislativa si è svolta nel recente passato secondo una vecchia maniera di considerare la funzione del Parlamento. L'aspetto più grave di questa vecchia maniera di considerare la funzione del Parlamento l'abbiamo individuata nella frammentarietà della produzione legislativa. Sotto questo riguardo mi sembra meno grave la polemica sviluppatasi a proposito della questione della iniziativa legislativa e dell'eccesso di iniziativa attribuita ai parlamentari. La questione vera è che l'iniziativa è frammentaria. È frammentaria l'iniziativa parlamentare, ma rischia di essere frammentaria anche quella che proviene dal Governo.

Abbiamo notato come non esisteva nel vecchio regolamento, se non in via di prassi, uno strumento capace di mettere ordine nella pro-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

duzione legislativa. Ci siamo quindi proposti (e sotto questo aspetto noi repubblicani riteniamo che il nuovo Regolamento rappresenti un passo avanti che va sottolineato) di superare il metodo dell'attività legislativa quotidianamente improvvisata, alla quale tante volte ci siamo trovati di fronte.

Riteniamo, certo, che anche misure estranee alle regole di funzionamento del Parlamento possano giovare a risolvere il problema della disciplina e del coordinamento della produzione normativa, che noi riteniamo sia divenuto oggi il problema essenziale della tecnica di governo in un regime democratico.

A questo riguardo intendo in particolare riferirmi — per fare un esempio assai significativo — ad un problema che altre volte è stato sollevato, ma per il quale ancora non abbiamo trovato una soluzione, che deve essere una soluzione di carattere legislativo: cioè all'esigenza di una moderna impostazione della struttura e delle funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tuttavia un primo intervento, confortato dalla logica e dalle considerazioni che ho detto, ci è sembrato che possa attuarsi proprio in forza dell'autonomia regolamentare delle Camere. Voglio sottolineare che questa non è stata, per noi repubblicani almeno, una preoccupazione di natura tecnicistica, ma una preoccupazione eminentemente politica, perché il modo di fare leggi nella nostra Repubblica non può essere in alcun modo contrario ai principi di certezza democratica, di unità repubblicana, ai principi di partecipazione politica.

Quindi noi vediamo con favore l'introduzione di questo principio programmatico nel Regolamento della Camera. Se però esso è il punto maggiormente qualificante della riforma del Regolamento, anche noi abbiamo avuto occasione di esprimere (personalmente io più volte in sede di Giunta del Regolamento) preoccupazioni per il rischio che questa programmazione diventi illusoria quando essa sia subordinata all'unanimità dei gruppi. Questa è stata — i colleghi di gruppo me ne daranno atto — una nostra preoccupazione, intendo dire del gruppo repubblicano, che ho avuto più volte modo di sottolineare.

Devo riconoscere che la Giunta non ci ha seguito, che i gruppi rappresentati nella Giunta, soprattutto i gruppi maggiori, non ci hanno seguito in questa nostra impostazione e noi siamo stati e siamo costretti a prenderne atto.

A noi sembrava e sembra, per la verità, che considerazioni anche di politica costituzionale, che sono già state accennate in questa aula, potevano richiedere una scelta diversa in ordine alla programmazione, perché non possiamo dimenticare che esiste una responsabilità di realizzazione di un indirizzo politico che non è possibile attribuire all'unanimità dei gruppi. Ma esistono anche considerazioni di ordine pratico: temiamo cioè che la richiesta dell'unanimità per arrivare a stabilire una programmazione finisca col fare prevalere programmi di ordinaria amministrazione, rendendo difficile l'introduzione nel programma, che deve trovare l'accordo di tutti i gruppi, proprio i provvedimenti più qualificanti, quelle riforme di carattere qualificante per l'azione del Parlamento.

La soluzione da noi proposta — devo ricordarlo — era quella di cercare, fin dove possibile, l'unanimità dei gruppi, per giungere poi eventualmente ad una deliberazione a maggioranza dell'Assemblea, garantita, naturalmente, dalla funzione del Presidente, che è anche tutore delle minoranze. E appunto per questo, a proposito dell'elezione del Presidente, noi abbiamo accettato, ed abbiamo votato poi in aula, la proposta di elevare il *quorum* necessario per l'elezione.

Noi abbiamo dovuto prendere atto della posizione dei gruppi, ed abbiamo finito col non presentare ulteriori emendamenti, che del resto non vedo presentati da parte di altri, per quanto riguarda il problema di carattere generale. Esiste, invece, un mio emendamento che, devo riconoscerlo, è assai limitativo rispetto alla impostazione che ho finora espresso. È un emendamento di carattere soprattutto pratico, che, secondo la mia opinione, non altera il sistema accettato dalla Giunta: esso dà però un minimo di ordine ai lavori della Camera. Si tratta, ripeto, di un suggerimento pratico più che della ripresa della impostazione teorica cui ho accennato.

Al primo comma dell'articolo 24 si fa una affermazione di principio, quando si dice che la Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione. A mio avviso, c'è un salto di qualità troppo grande tra questo principio e la realtà cui si arriva, nel caso che questa programmazione non possa essere stabilita per l'opposizione anche di un solo gruppo.

La realtà cui si arriverebbe in questo caso sarebbe quella del giorno per giorno o, per essere più precisi, dei due giorni per due giorni. dato che è stata introdotta una modifica.

a seguito della quale l'ordine del giorno non è più per un solo giorno, ma per i due giorni successivi. Il salto tra questa possibilità e la affermazione di principio, ripeto, è troppo grande.

Se noi riuscissimo a stabilire un ordine del giorno, uno schema di lavoro — come dice il mio emendamento — per una settimana (e si tratta sempre di un'indicazione degli argomenti, perché non è detto che tutti i problemi debbano essere esauriti entro la settimana), noi consentiremmo una migliore organizzazione dei nostri lavori, anche per quanto riguarda l'attività di preparazione che ciascuno di noi deve compiere per affrontare i temi che vengono all'esame dell'Assemblea e delle Commissioni. In questo modo, consentiremmo inoltre una migliore organizzazione degli uffici della Camera, che potrebbero più facilmente e più concretamente assistere i deputati nel lavoro che essi compiono. Questo problema della riorganizzazione degli uffici della Camera si imporrà, io credo, non appena il nuovo Regolamento sarà approvato, dato che esso prevede riforme molto ampie, come, ad esempio, quella riguardante il funzionamento delle Commissioni. Se riuscissimo a stabilire, quindi, una periodicità settimanale, per i nostri lavori, la riorganizzazione degli uffici della Camera potrebbe essere più agevole ed anche più proficua.

Vorrei ancora sottolineare (e lo dico perché so che questa è una preoccupazione anche di autorevoli membri della Giunta) che noi potremmo trovarci dinanzi al caso — anche se personalmente mi auguro di no — di gruppi dichiaratamente contrari all'ordinamento costituzionale, di gruppi dichiaratamente antiparlamentari. Personalmente mi auguro che questo non avvenga, ma ritengo che questa preoccupazione, largamente diffusa, debba far meditare anche quei gruppi che finora si sono dichiarati contrari alla nostra impostazione.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Siamo giunti, dunque, al punto politico della discussione sul regolamento. Questo punto politico era stato sottolineato dall'onorevole Caprara nel suo intervento di ieri; si trattava, tuttavia, di un intervento di ordine generale, mentre io non ritengo di dover fare un intervento di ordine generale.

Abbiamo anche ascoltato testé un intervento dell'onorevole Gui, il quale, per ragio-

ni non credo analoghe a quelle di natura politica da lei temute, onorevole Caprara, ma per ragioni di tuziorismo di maggioranza (intendendo per maggioranza la maggioranza palese, di Governo, non la maggioranza occulta), ha addirittura consigliato una formulazione più drastica relativamente alla nuova struttura dei lavori parlamentari che, come avremo modo di vedere, porterebbe però a conseguenze opposte rispetto a quelle che l'onorevole Gui intende perseguire.

Ella ha manifestato la convinzione, onorevole Caprara, chiaramente (e quindi non si può non prenderne atto, dal momento che un argomento politico viene portato nell'Assemblea più politica della nazione, ossia in Parlamento) che, attraverso il regolamento della Camera, si può determinare la trasformazione sostanziale dell'ordinamento costituzionale del Parlamento italiano in un sistema di regime assembleare e, per giunta, di un regime assembleare non da determinarsi volta per volta, con la normale dialettica che i regimi assembleari consentono, e con tutti i rischi che tale dialettica presenta e con tutta la trasformazione sostanziale della politica generale del paese che tale dialettica permette, ma — ed è ancora più grave — di un regime assembleare preconstituito, data la divisione in gruppi del Parlamento italiano e date le situazioni politiche che da un certo tempo a questa parte — non certo misteriosamente — vanno determinandosi in taluni settori del Parlamento e hanno formato e formano oggetto di quotidiana ed ampia polemica in tutti i fori politici della nazione.

Indubbiamente, onorevole Caprara, esiste questa preoccupazione e forse vi è anche stata questa intenzione, più o meno palesata, più o meno manifestata, più o meno affiorata in superficie attraverso taluni tentativi, talune proposte di modifica e di emendamento. Senonché io ritengo di potere con tutta sicurezza tranquillizzarla e fuggire per quanto riguarda il regolamento, per quanto riguarda questo progetto di regolamento, per quanto riguarda questo articolo del regolamento, le sue perplessità e le sue preoccupazioni.

Indubbiamente, l'esigenza di una maggiore organicità nei lavori parlamentari era avvertita da tutti (ella stesso lo ha ricordato). La parola « programmazione » è diventata di moda, è molto ripetuta e, come tutte le cose molto ripetute, è un po' inflazionata: di conseguenza, la gente crede poco oggi a tutte le programmazioni. Non credo, dunque, che faremmo un buon servizio al Parlamento se in-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

sistissimo troppo su una « programmazione » dei lavori parlamentari, che spaventa alcuni e fa sorridere altri. In realtà, però, la necessità che i lavori parlamentari scorressero su un certo binario era riconosciuta dalla maggioranza dei parlamentari stessi, dalla coscienza politica del Parlamento e della nazione. Ci siamo trovati di fronte a questo grosso interrogativo: la determinazione di una successione tassativa dei lavori parlamentari (ecco, onorevole Gui, quello che ci ha fermato nel seguire l'impostazione che ella avrebbe consigliato), la determinazione di un programma preciso, che implicitamente doveva prevedere delle scadenze, dei termini, avrebbe finito, in realtà, inevitabilmente anche se non intenzionalmente, per espropriare i singoli parlamentari del loro diritto costituzionale di manifestare la loro opinione su qualsiasi argomento venga portato in discussione nell'Assemblea.

Quando infatti si stabilisce tassativamente un calendario, un termine, implicitamente la discussione deve uniformarsi e modellarsi a questo schema, rientrare in questa cornice tassativa che è stata stabilita. Ne viene inevitabilmente una lesione dei diritti dei singoli parlamentari, lesione che può esercitarsi attraverso la durata degli interventi, il diritto di parola, le modalità delle votazioni, l'illustrazione degli articoli, degli emendamenti e degli emendamenti agli emendamenti. La dinamica dell'attività parlamentare, e la funzione personale che ogni parlamentare ha il diritto, anzi il diritto-dovere costituzionale, per essere rappresentante della nazione senza vincolo di mandato, di portare nell'Assemblea, sarebbero venute meno.

Neppure il regolamento delle Camere, che nella gerarchia delle fonti normative ha una sua particolare fisionomia, può mettersi contro quella che è la sostanza, la realtà, lo spirito e anche la lettera della Carta costituzionale, che è la norma fondamentale la cui rispettosa e scrupolosa osservanza garantisce ed è condizione di validità di tutto il processo legislativo, anche regolamentare, che andiamo a compiere.

Ci siamo trovati pertanto dinanzi alla esigenza di dover stabilire un certo ordine (un ordine che desse anche un minimo di garanzia di osservanza) di fronte a questo grosso ostacolo che nessuno di noi voleva superare (non che non si potesse superare) perché nessuno di noi voleva calpestare — a cominciare dal Presidente che ne è il più rigido e scrupoloso tutore — i diritti dei singoli parlamentari. Più volte, devo dargliene atto, nella discussione lunga e ignorata (sono queste le fatiche ignote

del Parlamento) che si è svolta per due anni nella Giunta del regolamento e nel Comitato ristretto, più volte il Presidente della Camera ha sottolineato alla nostra attenzione questa esigenza di mantenere il rispetto scrupoloso delle norme costituzionali.

Allora, come sempre accade quando si vuole realizzare un principio e una aspirazione largamente sentita nell'opinione generale, direi quasi unanime del Parlamento, in una formulazione di diritto positivo, si è cercato, attraverso la norma dell'articolo 24, di contemperare queste esigenze. Anzitutto il Presidente della Camera ha iniziato, in concreto, una attività propedeutica, con la pratica, per oltre un anno, delle riunioni dei capigruppo, attraverso le quali si è giunti, di fatto, alla formulazione di programmi di lavoro che, tranne qualche caso o qualche necessità che può sempre farsi viva nell'Assemblea, sono stati, in generale, puntualmente osservati.

Esperimentata quindi la possibilità che vi possa essere un'intesa tra i gruppi e che questa intesa possa essere, di fatto, osservata, si è passati al tentativo di calare questo contenuto in una forma normativa, che è stata quella dell'articolo 24. Secondo questo articolo il programma, per un certo periodo, viene esaminato, discusso, studiato nella conferenza dei capigruppo; se tutti i gruppi sono concordi su questo programma, questo diventa il programma dell'Assemblea. È inutile poi stabilire delle *fictiones* assolute. L'Assemblea è costituita dai gruppi parlamentari: è emersa attraverso tutta questa riforma del regolamento la enucleazione di questo istituto del gruppo parlamentare; quando tutti i gruppi parlamentari concordano sulla necessità e sulla opportunità di un programma, è praticamente l'Assemblea che vuole questo programma.

Anche in questo caso, però, onorevole Caprara — e vorrei sottolinearlo perché, insieme con altri colleghi della Giunta, sono stato uno dei più strenui difensori dei diritti dei singoli parlamentari — l'articolo 24 — ella lo avrà notato — fa salvo il diritto del singolo parlamentare dissenziente di esprimere in aula, quando questo programma unanimemente discusso ed approvato venga presentato, il proprio avviso, di discutere la validità o meno di questo programma, di prospettare opportunità che egli per avventura può avvertire, e che, magari, neppure nella Conferenza dei capigruppo siano potute venir fuori. Una volta ammesso questo diritto — e non poteva non esserlo, altrimenti avremmo scalfito quel certo principio costituzionale — il parlamentare chiede di parlare, fa presente, anche di fronte al programma

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

unanimemente approvato ed accettato, questa sua posizione e sollecita l'Assemblea ad esaminarla e decidere. E l'Assemblea, seduta stante, la esamina e decide.

Che cosa garantisce questa rispondenza della norma alla Costituzione? Proprio l'unanimità dei gruppi. Se, onorevole Gui, noi togliessimo questo principio dell'unanimità per affidare alla maggioranza la formazione di questo programma, noi veramente affideremmo in appalto alla maggioranza la gestione di tutta l'attività parlamentare, e questo veramente rappresenterebbe una lesione del diritto, perché i gruppi di minoranza hanno il loro valore.

GUI. Non è esatto quel che dice, onorevole Roberti, perché tutte le altre clausole di salvaguardia rimangono in piedi.

ROBERTI. Sarò più chiaro fra poco. A questo punto si innesta la situazione politica, che è quella portata in superficie dall'onorevole Caprara. Onorevole Gui, non bisogna farsi illusioni; la realtà politica è quella che è, e se noi non guardassimo in faccia a questa realtà politica; se, a seconda dei diversi punti di vista dei vari gruppi e dei vari partiti nell'Assemblea, non la portassimo in superficie, non la dichiarassimo apertamente all'opinione pubblica della nazione, all'opinione pubblica che è anche all'esterno di quest'aula, noi non faremmo il nostro dovere. Tutto si può fare in politica, purché venga fatto alla luce del sole, purché venga fatto con una precisa assunzione di responsabilità, purché venga fatto con una certa concordanza fra l'essere e il parere. Ma mostrare di fare una cosa mentre in realtà se ne fa un'altra non può essere consentito. Nostro dovere è quello di denunciare le situazioni politiche.

Ora, la situazione politica è che a un determinato momento l'accordo di taluni gruppi, e precisamente dei gruppi numericamente più forti dell'Assemblea — lasciamo andare se rientrano apertamente e dichiaratamente nella maggioranza di Governo o se dichiarino nelle loro assise di partito o nelle dichiarazioni personali dei loro *leaders* di far parte del Governo pur senza esserlo — possa praticamente costringere tutti gli altri gruppi, e quindi tutti i deputati, a dover obbligatoriamente discutere determinati argomenti e a non discuterne altri, non consentendo ad essi neppure di portare la propria opinione davanti all'Assemblea e al Parlamento. Se

questo fosse stato fatto, noi saremmo venuti meno a quello che è lo stretto rispetto della norma costituzionale, ad una esigenza politicamente avvertita.

Pertanto, nell'articolo 24 si è stabilita la unanimità, cioè l'unanime consenso di tutti i gruppi, il che costituisce una garanzia. Si verificherà questo unanime consenso o non si verificherà? Io sono piuttosto ottimista, onorevole Gui, perché ho visto che nello sviluppo naturale della dialettica delle conferenze dei capigruppo talune esigenze primordiali, più importanti sono avvertite da tutti. Questo consenso si potrà dunque verificare; ma, nell'ipotesi in cui vi dovessero essere situazioni di forzatura politica, la condizione dell'unanimità dà la garanzia che possa essere evitato il determinarsi di tali situazioni.

Ecco, quindi, la inderogabilità del sistema che è stato stabilito dopo lungo travaglio da tutti i componenti della Giunta, proprio per potere arrivare ad una soluzione di questo genere. Se oggi modificassimo tale sistema anche solo in parte, se noi spostassimo i termini dell'accordo che si è raggiunto, anche in un normale scambio dialettico, tutto crollerebbe o, per lo meno, rischierebbe di crollare; il che è la stessa cosa in situazioni di questo genere che hanno così grande rilevanza politica. Con ciò non intendo discutere la validità, anche tecnica, di talune considerazioni fatte dall'onorevole Terrana anche in sede di Giunta, soprattutto perché la sua posizione politica è chiara, ed è evidente, date anche le dimensioni numeriche limitate del suo gruppo, la sua intenzione di mantenere il più profondo rispetto dell'indipendenza di tutti i gruppi.

Vorrei anche tranquillizzare i gruppi maggiori sulla questione della unanimità e della parità fra i gruppi.

È chiaro, onorevoli colleghi, che la nostra è un'assemblea politica. Perché fino ad oggi si è raggiunto l'accordo in sede di conferenza dei capigruppo? Evidentemente perché ciascuno ha anche il senso delle proporzioni: chi rappresenta un gruppo limitato non può pensare di imporre agli altri la propria volontà, neppure avvalendosi di una norma di legge o di regolamento, perché ciò potrà valere una volta ma in seguito è chiaro che la stessa forzatura di determinate norme crea le condizioni perché esse non possano più essere fatte valere. Questa norma sulla unanimità, d'altra parte, è anche il parafulmine, o il paracadute, che salvaguarda anzitutto il rispetto formale (ma in questo caso si tratta

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

di una questione di sostanza) della norma costituzionale.

Del resto, come ebbi occasione di dire ieri a proposito della questione dell'allargamento dell'Ufficio di Presidenza, il nostro regolamento deve tenere conto, e non potrebbe non farlo, della realtà attuale degli schieramenti politici presenti in questa nostra Assemblea. Ogni norma, però, dovrebbe distaccarsi un poco dalle posizioni politiche contingenti, perché questo nuovo regolamento potrebbe e dovrebbe valere non soltanto oggi ma anche fra dieci o magari fra cinquant'anni, come è avvenuto per l'attuale. Occorre dunque rimanere in una posizione di relativa astrattezza, evitando di dare alle norme una eccessiva concretezza.

Ora, il sistema proposto dalla Giunta del regolamento corrisponde, a mio avviso, a questa esigenza. Ritengo pertanto che non abbiano ragione d'essere le preoccupazioni di ordine politico generale espresse dall'onorevole Caprara. Noi abbiamo evitato che anche maggioranze assai qualificate potessero stabilire un programma di lavori obbligatorio per tutti. Consentire che il programma potesse essere determinato non all'unanimità avrebbe dato luogo a preoccupazioni di ordine politico che con le proposte della Giunta si è inteso rimuovere. Per queste ragioni ritengo che le preoccupazioni dell'onorevole Caprara, su questo punto, non abbiano fondamento.

Quanto alle osservazioni svolte dall'onorevole Gui e alla preoccupazione da lui espressa che il congegno proposto dalla Giunta non dia i risultati sperati, si tratta di timori che *in vitro* hanno un loro fondamento, ma che voglio augurarmi possano essere smentiti nella pratica.

La garanzia dei diritti dei singoli deputati è stata assicurata con questa norma, come in numerose altre disposizioni del nuovo regolamento, per quanto riguarda la formazione dell'ordine del giorno, la discussione e l'approvazione delle leggi. Il diritto del deputato di esprimere, sempre che lo voglia, la propria opinione è stato sempre rispettato. Quindi, io credo che questa norma possa essere integralmente approvata insieme con l'altra dell'articolo 25, perché il sistema da essa delineato verrebbe posto in pericolo dalla modifica di una sia pur piccola parte, con la conseguenza di snaturare la riforma del regolamento, fondata sull'unanime accettazione della Giunta e dello stesso Presidente, che ne sono i proponenti.

Ecco i motivi per i quali ho ritenuto necessario richiamare su questo argomento la attenzione dell'intera Assemblea (non della maggioranza, non della opposizione, non di questo o di quel gruppo). Mai come in questo caso, infatti, la Giunta del regolamento si è sentita una proiezione dell'intera Assemblea e di tutti i suoi componenti e ha cercato di rispettare, per quanto possibile, le esigenze dei gruppi, le esigenze costituzionali, le esigenze regolamentari e funzionali e anche quelle politiche.

MALAGUGINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dar conto delle motivazioni che hanno indotto il gruppo comunista a collaborare alla redazione, nel testo proposto dalla Giunta, dell'articolo 24 e a sostenerne ora l'approvazione. Mi sembra che le affermazioni di taluni colleghi nell'occasione siano palesemente viziate dal punto di vista logico e dal punto di vista politico.

Noi siamo partiti unanimemente — e mi pare che tale unanimità sia riflessa nella discussione — dalla considerazione che era necessario tentare di porre un termine alla casualità dell'organizzazione dei lavori di una assemblea parlamentare di tanta importanza e di tanta folta composizione, quale è la nostra Camera dei deputati. Nel cercare di orientare, su di un piano di programmazione e di calendarizzazione dei nostri lavori, l'attività della Camera, noi abbiamo tenuto presente, unanimemente e con un senso di realismo politico al quale nessuno può sfuggire, la presenza dei gruppi parlamentari. È una realtà che abbiamo fortemente accentuato all'interno del regolamento, perché tale realtà corrisponde alla situazione politica del nostro paese, alla situazione costituzionale del nostro ordinamento pubblico, ad un ordinamento elettorale basato sulla rappresentanza proporzionale.

Considerate la necessità di dare un ordine e una prospettiva, non ad immediata scadenza, ai nostri lavori e l'esistenza di una realtà politica rappresentata dai partiti e dai gruppi parlamentari, si è giunti a questa conclusione, che aveva anche un precedente ed un conforto nell'esperienza che nel frattempo era andata maturando nell'attività di questa Camera, attraverso la periodica convocazione delle conferenze dei presidenti di gruppo e con gli accordi che in quella sede venivano di volta

in volta raggiunti sul calendario e sul programma dei lavori della Camera.

Si è inteso perciò indicare all'Assemblea non un qualche cosa di cogente, non un qualche cosa che potesse essere affidato ad una volontà di maggioranza comunque qualificata, ma qualche cosa che indicasse un orientamento, una linea subordinata al consenso unanime di tutti i gruppi rappresentati alla Camera, ferma restando la possibilità della Assemblea e di ciascun gruppo di discutere anche persino il programma unanimemente deliberato, qualora ciò fosse chiesto da un solo deputato.

Principio, quindi, di unanimità nella individuazione delle materie sulle quali la Camera dovesse essere chiamata a discutere e a lavorare entro un termine che si è prefissato in un arco di tempo non maggiore di tre mesi: cioè stabilendo esclusivamente un limite massimo per questa attività di programmazione e consentendo ancora il correttivo della possibilità di proporre modificazioni anche ad un programma unanimemente deliberato, a richiesta di un presidente di gruppo o del Governo, evidentemente per tenere conto dei fatti nuovi che nel frattempo potessero essere sopravvenuti. Principio unanimistico; salvaguardia della possibilità di discussione del programma unanimemente deliberato in Assemblea a richiesta di un solo deputato; possibilità di modificazione del calendario unanimemente adottato, e, in difetto, ricorso alla procedura normale della deliberazione della proposta del calendario da parte del Presidente dell'Assemblea, per il periodo di 48 ore, con una discussione limitata questa volta sul punto ai sensi dell'articolo 27, primo comma.

Qual è il senso politico di questa novità dal punto di vista regolamentare? Mi pare che possa essere individuato nella direzione di indurre tutte le componenti della Camera a contribuire alla formazione di un calendario nel quale, tenuto conto di tutta la normativa successivamente dettata per lo svolgimento e la deliberazione delle proposte di legge, sia in Commissione sia in aula, la maggioranza non fosse più la sola arbitra nel determinare gli oggetti sui quali la Camera era chiamata a decidere. Se così stanno le cose, mi pare che venire a parlare in questa sede di un corporativismo di gruppi di maggioranza sia dare sfogo a una immaginazione che non ha nessun riferimento con la realtà, signor Presidente. Infatti, onorevole Caprara, quale corporativismo dei gruppi di maggioranza ella può individuare in una sede nella quale essi non sono titolari né di una iniziativa privilegiata né

della possibilità di creare una maggioranza coercitiva nei confronti delle minoranze?

CAPRARA. Perché non in Assemblea?

MALAGUGINI. Ella lo sa meglio di me, onorevole Caprara: per ragioni di evidente praticità. Nel momento in cui ella compilasse l'elenco delle rivendicazioni — siamo a una sorta di *cahiers de doléances* — che partono da tutti i gruppi, di cui viene fatta una sorta di annuario telefonico o di orario ferroviario, si aprirebbe una discussione disorganica, nella quale ciascuno cercherebbe di dire la sua per imporre il proprio punto di vista, evidentemente, da un punto di vista soggettivo, perfettamente giustificabile. Ma per me il nodo politico del problema non è questo, non è tanto sul terreno di una riforma parlamentare intesa nei suoi termini formali che va ricercato, e, vivaddio, neppure nei termini di una regolamentazione che pure ubbidisce a quelle esigenze che ho detto e che a mio avviso segnano un passo avanti rispetto al modo di conduzione attuale dei nostri lavori.

Dobbiamo allora domandarci tutti, onorevoli colleghi, al di fuori delle discussioni di carattere formale, come e perché si arriva a discutere in questa Assemblea di determinati problemi, come e perché nelle Assemblee parlamentari vengono posti all'ordine del giorno fatti e provvedimenti legislativi di notevole rilevanza. La risposta, dal punto di vista di un partito di classe, di un partito di sinistra, è evidentemente molto semplice. Noi arriviamo a discutere in questa Assemblea di fatti specifici — siano i fatti di Milano, i fatti di Roma o i fatti di Napoli — di scontri che si sono verificati, di proposte di legge, di leggi di riforma, in quanto abbiamo alle nostre spalle nel paese delle radici talmente profonde, capaci di sollecitare movimenti di opinione e di massa che inducono l'unanimità del Parlamento della Repubblica italiana a non eludere i problemi che la crescita della società civile del nostro paese impone.

A un certo momento, cioè, è il ravvicinarsi dello scontro, il venire avanti delle esigenze inderogabili, da qualunque punto di vista, di offrire una risposta ai problemi che la crescita del paese pone, che obbligano una assemblea parlamentare, che possa minimamente qualificarsi democratica, a introdurre nel calendario dei propri lavori taluni oggetti piuttosto che altri.

Questo è il senso del discorso: il resto è un tentativo, che io credo giustamente orientato, di condurre il Parlamento attraverso la

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

Conferenza istituzionalizzata dei presidenti di gruppo, con tutti i correttivi che ho detto, a prendere atto di queste realtà, a tener conto delle esigenze reali alle quali occorre dare una risposta, indipendentemente dalla fonte che si faccia in quella sede portatrice di tale esigenza.

Ecco perché noi riteniamo che l'articolo 24 del regolamento, il quale ne costituisce sotto un certo aspetto, sotto il profilo politico, il maggior momento innovativo, debba trovare accoglienza unanime e senza riserve da parte dell'Assemblea, proprio perché segna un passo avanti nella direzione non soltanto di una razionalizzazione dei lavori, ma di un impegno di maggiore responsabilità di tutti i gruppi a risolvere le esigenze reali che nell'attuale momento politico con particolare acutezza si vanno delineando. (*Applausi alla estrema sinistra*).

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Vorrei fare, signor Presidente, alcune brevissime osservazioni su questo articolo che certamente è uno dei più importanti della riforma del regolamento.

Ci troviamo di fronte ad un problema che può considerarsi astratto e ad un problema concreto. Il problema astratto è quello di chiedersi se sia razionale prevedere come norma quella che è la prassi finora seguita e quello che è il regolamento che noi avevamo e che stiamo modificando, di programmare cioè giorno per giorno i nostri lavori.

Se noi dovessimo creare un Parlamento *ex novo*, specialmente in un'era moderna nella quale il potere politico pretende di stabilire con cinque anni di anticipo, per i singoli cittadini, quello che devono fare, come devono investire, come devono orientare i consumi, se devono vedere la televisione in bianco e in nero o a colori, tutto questo potrebbe sembrare indubbiamente irrazionale. Dobbiamo però guardare il problema con un senso estremamente concreto e dobbiamo guardarlo conoscendo qual è il volere politico dei singoli gruppi di questa Camera, compresi i gruppi di maggioranza, onorevole Gui.

Anche qui possiamo fare una disquisizione astratta sulla maggioranza e possiamo fare una osservazione concreta circa la volontà politica dei singoli gruppi che compongono la maggioranza, i quali per esempio non si tro-

vano concordi nello stabilire delle linee che teoricamente, ripeto, potrebbero anche essere considerate ragionevoli.

Vediamo come ci siamo mossi e in che modo ci orientiamo. Ci siamo mossi cercando di codificare una esperienza che ha dato dei risultati alquanto positivi. Intendo l'esperienza della Conferenza dei capigruppo, che non è affatto un qualcosa che debba scandalizzare, poiché è una forma di rappresentatività estremamente coerente con il modo con cui noi ci organizziamo come Camera dei deputati. Si cerca dunque di trovare una composizione. È logico doverlo fare unanimemente? Sarebbe un tema di discussione possibile anche l'ipotesi della necessità, nella Conferenza dei capigruppo, di una maggioranza qualificata. Tale eventualità ha però suscitato subito un timore, direi inverso a quello cui faceva riferimento l'onorevole Gui, cioè che i gruppi più forti potessero mettersi d'accordo tra loro e quindi inserire in questo discorso che potremmo chiamare quantitativo precise significazioni di carattere politico.

A quest'ora certamente mi guardo bene dal fare teorizzazioni di questo genere. Osservo soltanto che i gruppi sono forti non per un privilegio che qualcuno abbia loro concesso, ma perché gli elettori ogni cinque anni danno loro un certo peso. Pertanto, anche sotto questo aspetto, sarà bene che riconosciamo, con una umiltà di carattere generale, che non si tratta di un dato che proviene da elargizioni curiose o surrettizie.

Comunque, abbiamo visto praticamente che, senza transazioni che abbiano un sottofondo politico, ma attraverso un lavoro paziente del nostro Presidente e dei capigruppo tutti insieme, si è molte volte di fatto riusciti a stilare un calendario, che poi è stato rispettato. Questo viene oggi consolidato, nel senso cioè che si stabilisce che, ove vi sia la concordia di tutti i capigruppo, questo diventa norma per l'Assemblea, salvo un diritto all'appello del singolo deputato, quel singolo deputato al quale, invece, secondo l'emendamento dell'onorevole Caprara, verrebbe dato un potere molto più elevato, dato che nell'emendamento Caprara si richiede la unanimità della Camera.

CAPRARA. Questo potere al singolo deputato è dato nel vostro testo. Unanimità significa unanimità dei gruppi.

ANDREOTTI. Allora sono scarso in italiano, perché nel suo emendamento, onorevole

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

Caprara, si dice: « L'Assemblea, sentiti i proponenti, discute e adotta alla unanimità il programma... ». L'unanimità dell'Assemblea vuol dire unanimità dell'Assemblea.

CAPRARA. Ma nel primo comma si parla, invece, di programma normale dei lavori, la cui redazione spetta evidentemente alla Conferenza dei capigruppo.

ANDREOTTI. Se ella vuole veramente l'unanimità dei gruppi, allora si torna al testo della Commissione. (*Interruzione del deputato Caprara*). Parliamoci chiaramente, onorevole Caprara: quando si parla di unanimità dell'Assemblea, si intende unanimità dell'Assemblea, cioè che non vi sia nessun dissenziente. E mi pare che lo stabilire che anche un voto contrario possa impedire un programma, equivale a creare una figura astratta del singolo deputato, non tenendo conto che, con la legge elettorale vigente, il singolo deputato (potrebbe essere anche l'inventore delle più grandi scoperte scientifiche) da solo non può entrare alla Camera; può entrarvi facendo parte di un gruppo, dal quale potrà anche staccarsi. Ma questa è una cosa ben differente. Non faccio riferimenti a nessuno e ritengo compresi nel rilievo anche i gruppi di maggioranza.

Che cosa abbiamo come alternativa? Certamente vi sono delle alternative, come lo stabilire una programmazione per tempi inferiori. Questo non ha consentito di raggiungere, anche nelle diverse ipotesi susseguite, un accordo sufficiente, nemmeno dei gruppi di maggioranza, ripeto, onorevole Gui. Questo è sempre bene che lo teniamo presente, altrimenti ragioneremmo su dati piuttosto astratti. Qual è stata l'obiezione avanzata a questo riguardo? Si è obiettato (ed è questa l'obiezione che ha spinto anche a non accettare le subordinate) che le proposte di tempi più brevi (per esempio, il potere avere un accordo di una settimana) potevano indebolire lo sforzo comune teso a raggiungere il traguardo di un programma trimestrale.

Che cosa oggi innoviamo (a mio avviso in meglio) rispetto alla situazione attuale? Sotto questo aspetto, direi che dobbiamo valutare tutte le modifiche che noi apportiamo al regolamento. Se non realizzano l'*optimum* a cui ognuno può mirare, esse realizzano tuttavia un progresso obiettivo, che è di due tipi: 1) la possibilità, attraverso uno sforzo comune, di stabilire un programma trimestrale che

sia obbligatorio, salvo che la Camera a maggioranza lo disattenda; 2) l'eliminazione di quell'elemento sorpresa che è l'ordine del giorno fatto la sera per il giorno successivo. Oggi l'ordine del giorno è fissato per due sedute. E sappiamo (onorevole Gui, ella è stato capogruppo) che non è solo interesse dell'opposizione, ma è anche interesse della maggioranza, il non avere delle sorprese nella formulazione dell'ordine del giorno.

A me pare, dunque, che non possiamo non tener conto di questi due lati positivi della nuova disciplina che statuiamo, rimanendo ognuno libero, certamente, di credere che si dovrebbe fare di più, che si dovrebbe fare diversamente.

Vorrei concludere, signor Presidente, dicendo questo: quando noi parliamo di maggioranza, che cosa intendiamo? Un Parlamento, è certo, vive e democraticamente vive quando ha una sua chiara ed operante maggioranza. Se noi abbiamo una maggioranza che è qui e che sta qui veramente e non solo in modo fisico — certo, anche in modo fisico, perché è una necessità di carattere materiale — allora noi di sera in sera non abbiamo timore di nessuna sorpresa e possiamo veramente far valere i diritti e i doveri di questa maggioranza. Se noi invece ci affidiamo soltanto a degli espedienti regolamentari, facciamo qualche cosa che certamente non ci giova. Così, per quanto riguarda la posizione del Governo, che in moltissimi articoli, anche in articoli innovati, ha trovato una considerazione più precisa di quanto non si sia avuto fino ad oggi attraverso la prassi, noi sappiamo — a nessuno deve essere lecitamente consentito di fare dei discorsi vaghi su un certo assemblearismo — che gli unici momenti in cui noi abbiamo rischiato l'assemblearismo, nelle ultime battute parlamentari, sono stati proprio quelli nei quali per circostanze politiche e oggettive il Governo non ha potuto assumere una sua posizione e si è rimesso alla Camera. In quei momenti veramente c'è stato il rischio dell'assemblearismo. Per il resto mi pare che non si possa comunque dire che questa modifica del regolamento disattenda i diritti della maggioranza e i diritti del Governo, fermo restando che questi diritti sono legati alla obiettività, alla passione e alla intensità con cui maggioranza e Governo esercitano i loro doveri.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Parlerò molto brevemente, signor Presidente, per esprimere le ragioni per le quali il gruppo liberale è favorevole a questo articolo 24 e a questo sistema.

Innanzitutto è favorevole perché vede con simpatia che anche nei lavori della Camera si istituzionalizza il principio programmatico, per una maggiore, migliore organicità e razionalizzazione dei nostri lavori.

D'altra parte, come ha detto l'onorevole Andreotti testé, larga parte dell'articolo 24 non fa che regolamentare una prassi largamente invalsa, la cosiddetta prassi della conferenza dei capigruppo. Ora noi sappiamo bene che c'è una qualche inclinazione, che va diventando sempre meno episodica, a un regime assembleare, ma non crediamo che questa inclinazione sia stata favorita da quella prassi né che il nuovo regolamento la agevolerà. Si tratta di fatti politici in ordine ai quali i regolamenti possono assai poco, diciamo la verità.

Noi approviamo questo schema perché esso trova un giusto punto di equilibrio tra due realtà costituzionali — parlo della costituzione vivente, non soltanto di quella formale — cioè la realtà dei gruppi, che del resto la stessa Costituzione prevede, e la realtà del deputato al quale la Costituzione nell'articolo 67 attribuisce un compito molto preciso.

Noi abbiamo saputo trovare un punto di equilibrio fra queste due realtà viventi nella nostra vita costituzionale: l'istanza organica dei gruppi, e la funzione del singolo deputato, di cui i gruppi non devono sopraffare la libertà di manifestare il proprio pensiero. Quando una antitesi fra gruppi e deputati si ponesse, è l'Assemblea — come è detto anche in questo schema dell'articolo 24 — che sovraneamente decide. D'altra parte i gruppi non sono una astrazione. I gruppi, se funzionano nel loro interno, sono quanto meno il portatore del pensiero della maggioranza e colui che dissente ha un'area nella quale può manifestare il suo pensiero.

Vorrei poi dire che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Gui circa la posizione della maggioranza e la posizione del Governo, non mi sembrano fondate. Io condivido l'idea che in un regime parlamentare il Governo debba portare avanti l'indirizzo politico che ha avuto l'approvazione e la fiducia da parte della maggioranza. È il compito del Governo, il quale nel nostro sistema non è un comitato esecutivo nemmeno della maggioranza, ma è il Governo di tutta la nazione, di tutta l'organizzazione statale; ha una pro-

pria funzione, ovviamente sempre sorretto dall'investitura fiduciaria della maggioranza.

Ma nella conferenza dei capigruppo il Governo è presente: infatti, abbiamo tenuto a precisare, attraverso una parola acconcia, che esso porta in questa sede il suo pensiero. Non dimentichiamo che il Governo ha (o meglio, dovrebbe avere) una maggioranza che lo sostiene e che nella conferenza dei capigruppo i partiti che lo appoggiano si fanno portatori, ai fini del voto, del suo pensiero. La logica (o la filosofia, come oggi si preferisce dire) di questa unanimità è costituita dal tentativo di cercare un accordo generale senza sacrificare i diritti del Governo e della maggioranza, in modo da contemperare adeguatamente anche le esigenze delle minoranze. Sappiamo che, nella realtà attuale, spesso le minoranze hanno una funzione di rottura, proprio grazie alle iniziative che il Governo, per sua valutazione, ritiene di non dover prendere: hanno, cioè, una funzione di anticipazione che deve essere tenuta presente.

In questa circostanza, o si raggiunge l'unanimità, e allora *nulla quaestio*, in quanto attraverso un meccanismo compromissorio si tiene conto delle varie esigenze; oppure l'unanimità non si raggiunge, e allora si segue il sistema normale, sia pure corretto con il sistema del programma previsto per due giorni anziché giorno per giorno.

Mi pare pertanto, onorevole Gui, che le esigenze del Governo, sia attraverso la parola che esso stesso può esporre in conferenza dei capigruppo, sia attraverso il voto dei partiti che lo appoggiano (o che dovrebbero appoggiarlo: considerazione del redattore, alquanto malinconica di fronte alla realtà italiana; ma allora non sarebbe più questione né di Costituzione né di Regolamento, perché ci si troverebbe su un altro piano, tutt'affatto diverso) siano sufficientemente garantite attraverso quello strumento che è stato giustamente definito come un diritto di veto. Se l'esponente di un gruppo minore si può opporre, *a fortiori* si può opporre un esponente di un partito di maggioranza. Mi pare pertanto che questa disciplina abbia una sua logica e che non vada alterata.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 24 ?

ROGNONI, *Relatore*. Signor Presidente, sarò breve, anche perché si sono avuti diversi interventi impegnati politicamente che hanno illustrato il quadro generale nel quale si colloca l'articolo 24.

L'emendamento Greggi 24. 1 chiede che il programma, anziché trimestrale, sia mensile. La Giunta non ritiene di poterlo accogliere, perché il termine di tre mesi è un termine massimo, e non è detto che la conferenza dei capigruppi e l'Assemblea debbano necessariamente fare programmi trimestrali.

Per quanto riguarda l'emendamento Pintor 24. 6, ricordo che l'onorevole Caprara ha sostenuto che il suo gruppo non è contrario al principio della programmazione. Leggendo, però, il testo dell'emendamento, la sua risulta essere una dichiarazione soltanto allusiva. È impossibile affidare all'Assemblea il compito della stesura del programma trimestrale e condizionare questa determinazione all'unanimità. Mi pare che l'onorevole Caprara, di fronte alle osservazioni dell'onorevole Andreotti e di altri colleghi, si sia difeso sostenendo una interpretazione che, per altro, non è possibile ricavare dalla lettera dell'emendamento, la quale, tra l'altro, farebbe scattare il meccanismo dell'articolo 27 ove l'unanimità non fosse raggiungibile in sede di Assemblea.

Inoltre, non mi pare possibile parlare della conferenza dei capigruppi come di un istituto verticistico e burocratico.

Qui il discorso meriterebbe un'ampia argomentazione, ma per la pratica che noi abbiamo dietro alle spalle, e la regolamentazione dell'articolo 24 registra questa pratica, onestamente non possiamo accreditare valutazioni di questo tipo che contrastano con il modo in cui la conferma dei capigruppi ha fin qui funzionato.

In realtà, il capogruppo, in sede di conferenza convocata dal Presidente della Camera per stabilire il programma, rappresenta ed è il portavoce dell'opinione del gruppo; quindi parlare di istituto verticistico, e ricavare la conseguenza che quell'unanimità che noi si vuole raggiunta in sede di conferenza venga acquisita in sede di Assemblea, è veramente un'affermazione che non possiamo condividere.

Un'altra osservazione del collega Caprara non mi convince. Sostiene infatti l'onorevole Caprara che, in definitiva, ci sarebbe la possibilità, attraverso l'applicazione corretta dell'articolo 24, di un accordo fra i partiti maggiori, di una specie di mezzadria che i partiti maggiori potrebbero concludere sul programma. In realtà, il principio dell'unanimità, esclude questa possibilità. Il gruppo minore che in sede di conferenza dei capigruppi esprime parere contrario, impedisce l'accordo, e quindi non mi pare che si possa fare allusione ad una gestione mezzadrile dei problemi

del paese. A me pare, inoltre, che le osservazioni dell'onorevole Malagugini siano molto corrette; io stesso in sede di conferenza dei capigruppi ho più volte sostenuto che il programma l'Assemblea, e quindi la conferenza, non se lo può dare a capriccio. Il programma lo troviamo, per poco che siamo degli uomini politici attenti alle cose del paese, nel paese: è la lotta dei partiti che finisce per fissare quali debbono essere i temi di cui una Assemblea si deve caricare, inserendoli in un programma. Ritengo, quindi, che anche questa osservazione del collega Caprara debba essere disattesa.

Per tutte queste considerazioni, signor Presidente, la Giunta esprime parere contrario all'emendamento dell'onorevole Caprara. Certamente l'articolo 24 è un punto estremamente qualificante di questo programma, e mentre mi dolgo dell'ora tarda che non permette di svolgere altre riflessioni ed altri argomenti che esso meriterebbe, mi compiaccio che vi sia stata questa specie di irruzione di interventi altamente politicizzati e impegnati, quali sono stati quelli che abbiamo sentito in questo ultimo scorcio di seduta, perché indubbiamente l'articolo 24 è il perno di tutta la nuova regolamentazione della Camera.

**PRESIDENTE.** Anch'io mi rallegro della discussione molto elevata che è stata fatta su questo articolo. Ritengo che la collega Nilde Iotti potrà dichiararsi sodisfatta: mi riferisco ad una sua giusta osservazione espressa in sede di Giunta del Regolamento.

Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Pintor 24. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta?

**CAPRARA.** Lo ritiriamo, signor Presidente; soltanto nel caso si verificasse l'eventualità di un ulteriore esame del terzo comma del nostro emendamento, non avremmo nessuna difficoltà a ribadire la evidente imprecisione del termine « all'unanimità ». Comunque manteniamo la sostanza politica delle nostre posizioni critiche in merito alla collusione verificatasi tra i due maggiori partiti in tema di organizzazione dei lavori parlamentari.

**PRESIDENTE.** Tenga presente che in sede di conferenza dei capigruppi vi sarà anche il Presidente di questa Assemblea, che cercherà di adoperarsi come ha sempre fatto in questi ultimi due anni.

Onorevole Greggi mantiene il suo emendamento 24. 1, non accettato dalla Giunta?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 3 FEBBRAIO 1971

GREGGI. Lo ritiro, signor Presidente, considerando che la Giunta è contraria e che comunque esso non coinvolgeva una questione di principio.

PRESIDENTE. Onorevole Terrana, mantiene il suo emendamento 24. 5, non accettato dalla Giunta?

TERRANA. Lo ritiro, signor Presidente. Vorrei soltanto motivare brevemente questo ritiro.

Noi abbiamo riconosciuto il carattere anche sperimentale di questo nuovo Regolamento. Non intendo in questo modo svalutarne il significato e l'importanza. Credo che sia questa la prima volta che la Camera repubblicana approvi un nuovo regolamento organico. Altre volte si era tentato di raggiungere questo risultato, ma si era arrivati soltanto a modifiche parziali. Quindi è legittimo e normale che, trattandosi di regolare attività e problemi così delicati, possa esistere questa esigenza di sperimentabilità.

Insisto però nel dire che il carattere sperimentale certamente non vale per i particolari, ma vale proprio per i grossi problemi; e tra questi grossi problemi abbiamo riconosciuto essere la programmazione legislativa, insieme ad altri istituti nuovi o rinnovati.

Mi premeva a questo riguardo (ne avevo accennato anche in Giunta) indicare le riserve del mio gruppo proprio su questi temi essenziali e proprio in vista di questo carattere che abbiamo riconosciuto al regolamento, perché queste posizioni del gruppo repubblicano siano consacrate agli Atti. Mi premeva chiarire queste posizioni non solo — come ho detto ieri — per sottoporre questi problemi alla meditazione degli altri gruppi, ma anche perché questo sia un richiamo all'impegno dei gruppi maggiori. Noi abbiamo riconosciuto che si è riusciti a fissare un principio, e il nostro richiamo è questo: che si faccia ogni sforzo perché questo principio della programmazione, che è stato introdotto, non venga poi ad urtare contro le difficoltà e le resistenze pratiche. Anche perché, se è vero che la Giunta è arrivata a certe conclusioni, le preoccupazioni e le riserve che io ho espresso e di cui mi sono fatto portavoce non sono solo mie, e i colleghi di Giunta me ne possono dare atto. Naturalmente non sono convinto delle argomentazioni che sono state portate contro la mia tesi, ma non è certo mio compito rispondere. E non sono convinto non perché non abbia apprezzato il significato delle dichiarazioni dei colleghi, ma perché il pro-

blema è stato tanto discusso che le loro non erano per me argomentazioni nuove.

Desidero soltanto sottolineare un punto: cioè che sono particolarmente sensibile alla posizione dei gruppi di minoranza. Noi siamo un gruppo di minoranza numerica e non credo si possa pensare che la mia posizione volesse essere in qualche modo contraria ai diritti di questi gruppi. Io mi ero già riferito alla funzione del Presidente a questo riguardo e, se avessimo voluto approfondire il problema, saremmo potuti arrivare a soluzioni che sono state proposte in sede dottrina, anche ad una riserva di tempo per la opposizione e per i gruppi minori. Se avessimo voluto approfondire questo tema saremmo riusciti a trovare soluzioni forse più funzionali. In presenza tuttavia degli atteggiamenti dei gruppi, come ho detto, non insisto; anche come partecipe dei lavori della Giunta e perché convinto che, pur con difetti particolari forse ineliminabili, il nuovo Regolamento rappresenta un fatto positivo di modernizzazione dell'attività della Camera. Non insisto perché non intendo disconoscere, con una votazione di esito per altro prevedibile, il significato dell'impegno comune manifestatosi nella Giunta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(E approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### **Annuncio di una proposta di legge costituzionale e suo deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente proposta di legge costituzionale:

ANDREOTTI ed altri: « Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione » (3032).

Sarà stampata, distribuita e assegnata alla I Commissione permanente (Affari Costituzionali), in sede referente.

**La seduta termina alle 13,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MANLIO ROSSI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO